Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2020/0279(COD)

9.12.2021

EMENDAMENTI
735 - 1173

Progetto di relazione
Tomas Tobé
(PE698.950v01-00)

Gestione dell'asilo e della migrazione e modifica della direttiva 2003/109/CE del Consiglio e proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]

Proposta di regolamento
(COM(2020)0610 – C9-0309/2020 – 2020/0279(COD))

Emendamento 735
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel rispetto del ***principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e allo scopo di rafforzare la fiducia reciproca***, il presente regolamento:	***Riconoscendo la sovranità degli Stati membri e*** nel rispetto del ***dovere di ogni Stato membro di tutelare i suoi cittadini e difendere la loro libera circolazione a norma dell'articolo 45 TFUE***, il presente regolamento:

Or. en

Emendamento 736
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel rispetto del principio di ***solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità*** e allo scopo di rafforzare la fiducia reciproca, il presente regolamento:	Nel rispetto del principio di ***cooperazione volontaria tra gli Stati membri*** e allo scopo di rafforzare la fiducia reciproca ***e la sicurezza dei cittadini***, il presente regolamento:

Or. en

Emendamento 737
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) instaura un quadro comune per la	***soppresso***

gestione dell'asilo e della migrazione nell'Unione;

Or. en

Emendamento 738
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) instaura un quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione nell'Unione;	(a) instaura un quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione nell'Unione ***e la corretta attuazione del sistema europeo comune di asilo***;

Or. en

Emendamento 739
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) instaura un quadro ***comune*** per la gestione ***dell'***asilo ***e della migrazione*** nell'Unione;	(a) instaura un quadro per la gestione ***delle domande di*** asilo nell'Unione ***e la prevenzione della migrazione irregolare verso l'Unione***;

Or. en

Emendamento 740
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) instaura un quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione ***nell'***Unione;	(a) instaura un quadro comune per la gestione ***della mitigazione*** dell'asilo e della migrazione ***tra gli Stati membri dell'***Unione ***europea***;

Or. en

Emendamento 741
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) instaura un quadro comune per ***la gestione dell'***asilo ***e della migrazione*** nell'Unione;	(a) instaura un quadro comune per ***garantire l'accesso all'***asilo nell'Unione;

Or. en

Emendamento 742
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) instaura un quadro comune per ***la gestione dell'***asilo e ***della*** migrazione nell'Unione;	(a) instaura un quadro comune per ***l'***asilo e ***la*** migrazione nell'Unione;

Or. en

Emendamento 743
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) istituisce ***un meccanismo di solidarietà***;	(b) istituisce ***misure di cooperazione intese a distribuire in maniera efficiente tra gli Stati membri i beneficiari di protezione internazionale di cui è stata appurata l'ammissibilità nei centri di trattamento dei paesi terzi, nonché per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***;

Or. en

Emendamento 744
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) istituisce ***un meccanismo di solidarietà***;	(b) istituisce ***metodi per la cooperazione volontaria tra Stati membri e Stati terzi partner***;

Or. en

Emendamento 745
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) istituisce un meccanismo di solidarietà;	(b) istituisce un meccanismo ***sostenibile*** di solidarietà ***sancito all'articolo 80 TFUE***;

Or. en

Emendamento 746
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) istituisce un meccanismo di solidarietà;	(b) istituisce un meccanismo di solidarietà ***e di equa ripartizione delle responsabilità***;

Or. en

Emendamento 747
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) istituisce un meccanismo di solidarietà;	(b) istituisce un meccanismo di solidarietà ***volontaria***;

Or. en

Emendamento 748
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 749
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello*** Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.	(c) ***determina che lo*** Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ***è normalmente lo Stato membro di primo ingresso; fornisce orientamenti a sostegno della Commissione, se richiesto da uno Stato membro, assicurando che tutti i fondi assegnati siano utilizzati per prevenire la migrazione irregolare di massa; agevola il rapido rimpatrio dei migranti irregolari***.

Or. en

Emendamento 750
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.	(c) stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ***presentata in uno Stato membro da una persona arrivata irregolarmente nel territorio dell'Unione europea***.

Or. en

Emendamento 751
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin

Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) "cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato e non è beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[53];	(a) "cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato ***sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)*** e non è beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[53];
[53] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).	[53] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 752
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) "cittadino di paese terzo": chi non è cittadino ***dell'Unione*** ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato e non è beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[53];	(a) "cittadino di paese terzo": chi non è cittadino ***di uno Stato membro*** ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato e non è beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[53];

[53] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

[53] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 753
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) "migrante irregolare": qualsiasi cittadino di paese terzo che entra nel territorio degli Stati membri senza un'approvazione preliminare sotto forma di visto o permesso di soggiorno o che entra in uno Stato membro con la forza o una persona che entra in uno Stato membro e non presenta domanda di protezione alla prima occasione. Una persona che desidera chiedere protezione internazionale deve farlo in modo pacifico e non appena se ne presenti l'occasione (presso un posto di frontiera, un punto di sbarco o un centro per il trattamento delle domande di asilo). Se il cittadino di paese terzo entra con la forza in uno Stato membro o attraversa uno Stato membro senza chiedere protezione, qualsiasi domanda presentata sarà respinta, la persona sarà considerata migrante irregolare e sarà trattenuta e rimpatriata nel suo paese di origine;

Or. en

Emendamento 754
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) "apolide": ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;
	(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Emendamento 755
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) "apolide": una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione;

Or. en

Emendamento 756
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide che si può ritenere intenda ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;	(b) "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide che si può ritenere intenda ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria ***ma solo nei casi in cui la protezione non possa essere concessa nella regione, la "protezione internazionale" definita nel presente regolamento non comprende i visti umanitari rilasciati da uno Stato membro su base discrezionale***;

Or. en

Emendamento 757
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide che si può ritenere intenda ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;	(b) "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide, ***a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi,*** che si può ritenere intenda ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)*

Or. en

Emendamento 758
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide che si può ritenere intenda ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;	(b) "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide che si può ritenere intenda ***realmente*** ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

Or. en

Emendamento 759
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) "apolide": ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;

Or. en

Emendamento 760
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) "centri di accoglienza di paesi terzi": centri situati al di fuori dell'Unione europea, gestiti da paesi terzi

partner e sostenuti sul piano finanziario e logistico dagli Stati membri o dall'Unione europea allo scopo di distinguere tra migranti irregolari che saranno rimpatriati e quelli realmente bisognosi di protezione internazionale, per i quali la protezione internazionale sarebbe fornita negli Stati terzi partner;

Or. en

Emendamento 761
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) "centri di trattamento di paesi terzi": centri situati al di fuori dell'Unione, gestiti dall'Unione europea in stretta cooperazione con il paese terzo di accoglienza allo scopo di distinguere tra migranti irregolari, che saranno rimpatriati, e quelli realmente bisognosi di protezione internazionale, per i quali si applicherebbe la distribuzione;

Or. en

Emendamento 762
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che ***abbia presentato*** domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione oppure la decisione è stata adottata e impugnata oppure può ancora	(c) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che ***è giunto nell'Unione europea direttamente da un paese o territorio in cui la sua vita o libertà è stata minacciata ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa allo status dei***

essere impugnata nello Stato membro ***interessato, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia diritto di rimanere o gli sia concesso di rimanere in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura*** di asilo***], compresa la persona a cui è stata concessa la*** protezione ***immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione]***;	***rifugiati del 1951 (convenzione del 1951) e che si è presentato senza indugio alle autorità degli Stati membri con una*** domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione oppure la decisione è stata adottata e impugnata oppure può ancora essere impugnata***. Si ritiene che i richiedenti si siano presentati senza indugio alle autorità a condizione che:***
	i) nel caso di una persona diventata rifugiato mentre si trovava al di fuori dell'Unione europea, questa abbia presentato una domanda di asilo non appena ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in uno Stato membro dell'Unione europea;
	ii) nel caso di una persona diventata rifugiato mentre si trovava in uno Stato membro dell'Unione europea:
	1) se la sua presenza nello Stato membro ***era legittima in quel momento, questa abbia presentato una domanda*** di asilo ***prima del momento in cui la sua presenza nello Stato membro è diventata illegittima;***
	2) se la sua presenza nello Stato membro era illegittima in quel momento, questa abbia presentato una domanda di asilo non appena ragionevolmente fattibile dopo essere essersi resa conto della sua esigenza di protezione ***internazionale ai sensi della Convenzione relativa allo status dei rifugiati***;
	Or. en

Emendamento 763
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione oppure la decisione è stata adottata e impugnata oppure può ancora essere impugnata nello Stato membro interessato***, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia diritto di rimanere o gli sia concesso di rimanere in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], compresa la persona a cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione]***;	(c) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione oppure la decisione è stata adottata e impugnata oppure può ancora essere impugnata nello Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 764
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione oppure la decisione è stata adottata e impugnata oppure può ancora essere impugnata nello Stato membro interessato***, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia diritto di rimanere o gli sia concesso di rimanere in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], compresa la persona a cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX***	(c) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide ***a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi*** che abbia presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione ***definitiva*** oppure la decisione è stata adottata e impugnata oppure può ancora essere impugnata nello Stato membro interessato;

[regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione];

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Or. en

Emendamento 765
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione ***oppure la decisione è stata adottata e impugnata oppure può ancora essere impugnata nello Stato membro interessato, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia diritto di rimanere o gli sia concesso di rimanere*** in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], compresa la persona a cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione];	(c) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], compresa la persona a cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione];

Or. en

Emendamento 766
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione oppure la decisione è stata adottata e impugnata oppure può ancora essere impugnata nello Stato membro interessato, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia diritto di rimanere o gli sia concesso di rimanere in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], compresa la persona a cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione];	(c) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione oppure la decisione è stata adottata e impugnata oppure può ancora essere impugnata nello Stato membro interessato, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia diritto di rimanere o gli sia concesso di rimanere in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], compresa la persona a cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione] ***e le persone in attesa di una decisione su un ricorso***;

Or. en

Emendamento 767
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione oppure la decisione è stata adottata e impugnata oppure può ancora essere impugnata nello Stato membro interessato, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia diritto di rimanere o gli sia concesso di rimanere in conformità del regolamento (UE)	(c) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione oppure la decisione è stata adottata e impugnata oppure può ancora essere impugnata nello Stato membro interessato, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia diritto di rimanere o gli sia concesso di rimanere in conformità del regolamento (UE)

XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], ***compresa la persona*** a cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione];	XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], ***o un cittadino di un paese terzo o un apolide*** a cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione];

Or. en

Emendamento 768
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia presentato domanda di protezione internazionale sulla quale ***non è stata ancora adottata una decisione oppure*** la decisione è stata adottata e impugnata oppure può ancora essere impugnata nello Stato membro interessato, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia diritto di rimanere o gli sia concesso di rimanere in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], compresa la persona a cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione];	(c) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia presentato domanda di protezione internazionale ***senza essere entrato irregolarmente in uno Stato membro*** sulla quale la decisione è stata adottata e impugnata oppure può ancora essere impugnata nello Stato membro interessato, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia diritto di rimanere o gli sia concesso di rimanere in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], compresa la persona a cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione];

Or. en

Emendamento 769
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari,

Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) "minore": minore di età inferiore ai 13 anni;

Or. en

Emendamento 770
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) "esame di una domanda di protezione internazionale": l'esame della ricevibilità o del merito di una domanda di protezione internazionale in conformità ***del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche], escluse le procedure volte a determinare lo Stato competente in conformità del presente regolamento***;	(d) "esame di una domanda di protezione internazionale": l'esame della ricevibilità o del merito di una domanda di protezione internazionale in conformità ***delle convenzioni applicabili delle Nazioni Unite attualmente in vigore***;

Or. en

Emendamento 771
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) "esame di una domanda di	(d) "esame di una domanda di

protezione internazionale": l'esame della ricevibilità o del merito di una domanda di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche]***, escluse le procedure volte a determinare lo Stato competente in conformità del presente regolamento***;	protezione internazionale": l'esame della ricevibilità o del merito di una domanda di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] ***o delle leggi nazionali degli Stati membri che hanno concluso accordi con i paesi terzi partner per trattare le domande e ospitare coloro cui è stata concessa protezione internazionale***;

Or. en

Emendamento 772
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) "esame di una domanda di protezione internazionale": l'esame ***della ricevibilità o*** del merito di una domanda di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche], escluse le procedure volte a determinare lo Stato competente in conformità del presente regolamento;	(d) "esame di una domanda di protezione internazionale": l'esame del merito di una domanda di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche], escluse le procedure volte a determinare lo Stato competente in conformità del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 773
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) "beneficiario di protezione internazionale": il cittadino di paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ***ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche]***;	(f) "beneficiario di protezione internazionale": il cittadino di paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ***in un centro di trattamento di un paese terzo o nel territorio degli Stati membri dopo essere arrivato irregolarmente nell'Unione europea e aver seguito i criteri per determinare lo Stato membro competente***;

Or. en

Emendamento 774
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) "beneficiario di protezione internazionale": il cittadino di paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche];	(f) "beneficiario di protezione internazionale": il cittadino di paese terzo o l'apolide ***ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi*** al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche]; *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)*

Or. en

Emendamento 775
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) "beneficiario di protezione internazionale": il cittadino di paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ***ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche]***;	(f) "beneficiario di protezione internazionale": il cittadino di paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ***in un paese terzo o uno Stato membro***;

Or. en

Emendamento 776
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) "beneficiario di protezione internazionale": il cittadino di paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ***ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche]***;	(f) "beneficiario di protezione internazionale": il cittadino di paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ***quale definito dal rispettivo Stato membro***;

Or. en

Emendamento 777
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente che si trovano nel territorio degli Stati membri, purché essa fosse già costituita	***soppresso***

prima che il richiedente o il familiare arrivasse nel territorio degli Stati membri:

i) il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,

ii) i figli minori delle coppie di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,

iii) se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto,

iv) se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario,

v) i fratelli e le sorelle del richiedente;

Or. en

Emendamento 778
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente che si trovano nel territorio degli Stati membri***, purché essa fosse già costituita prima che il richiedente o il familiare***	(g) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente che si trovano nel territorio degli Stati membri:

arrivasse nel territorio degli Stati membri:

Or. en

Emendamento 779
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente che si trovano nel territorio degli Stati membri***, purché essa fosse già costituita prima che il richiedente o il familiare arrivasse nel territorio degli Stati membri***:	(g) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente ***o del beneficiario*** che si trovano nel territorio degli Stati membri:

Or. en

Emendamento 780
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente che si trovano nel territorio degli Stati membri***, purché essa fosse già costituita prima che il richiedente o il familiare arrivasse nel territorio degli Stati membri***:	(g) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente ***o dei beneficiari*** che si trovano nel territorio degli Stati membri:

Or. en

Emendamento 781
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari,

Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente che si trovano nel territorio degli Stati membri, purché essa fosse già costituita prima che il richiedente o il familiare arrivasse nel territorio degli Stati membri:	(g) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente che si trovano nel territorio degli Stati membri, purché essa fosse già costituita prima che il richiedente o il familiare arrivasse nel territorio degli Stati membri ***e con il quale esiste un vincolo di parentela ben dimostrato***:

Or. en

Emendamento 782
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente che si trovano nel territorio degli Stati membri, purché essa fosse già costituita prima che il richiedente o il familiare arrivasse nel territorio degli Stati membri:	(g) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente che si trovano nel territorio degli Stati membri, purché essa fosse già costituita ***nel paese di origine*** prima che il richiedente o il familiare arrivasse nel territorio degli Stati membri:

Or. en

Emendamento 783
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il coniuge del richiedente o il	***soppresso***

partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,

Or. en

Emendamento 784
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il ***coniuge*** del richiedente o ***il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi***,	i) il ***partner*** del richiedente o ***del beneficiario***,

Or. en

Emendamento 785
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile***, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la***	i) il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile,

situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,

Or. en

Emendamento 786
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,	i) il coniuge del richiedente ***o del beneficiario di protezione internazionale*** o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi ***del paese di origine o*** dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,

Or. en

Emendamento 787
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il coniuge del richiedente ***o*** il ***partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello*** Stato membro interessato ***assimilino la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi***,	i) il coniuge del richiedente***, solo laddove*** il ***paese di origine e lo*** Stato membro interessato ***riconoscano il matrimonio in conformità della sua legislazione nazionale***,

Or. en

Emendamento 788
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) i figli minori delle coppie di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 789
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) i figli minori delle coppie di cui al punto i) o del richiedente, ***a condizione che non siano coniugati e*** indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,	ii) i figli minori delle coppie di cui al punto i) o del richiedente ***e i figli adulti di cui sono responsabili***, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni ***o i riconoscimenti*** del diritto nazionale***, nonché gli altri figli per i quali hanno la responsabilità***,

Or. en

Emendamento 790
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) i figli ***minori*** delle coppie di cui al punto i) o del richiedente, ***a condizione che non siano coniugati e*** indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,	ii) i figli delle coppie di cui al punto i) o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni ***o i riconoscimenti*** del diritto nazionale***, nonché altri figli per i quali hanno la responsabilità genitoriale***,

Or. en

Emendamento 791
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) i figli ***minori delle coppie*** di cui al punto i) o del richiedente, ***a condizione che non siano coniugati e*** indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,	ii) i figli ***di partner*** di cui al punto i) o del richiedente ***o del beneficiario***, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,

Or. en

Emendamento 792
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) i figli minori delle coppie di cui al punto i) o del richiedente, ***a condizione che non siano coniugati e*** indipendentemente	ii) i figli minori ***o adulti dipendenti*** delle coppie di cui al punto i) o del richiedente, indipendentemente dal fatto

dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,	che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,

Or. en

Emendamento 793
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 794
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iiii) se il richiedente è minore ***e non coniugato***, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto,	iii) se il richiedente è minore ***o un figlio adulto dipendente***, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto,

Or. en

Emendamento 795
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente ***in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto***,	iii) se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto ***legalmente*** responsabile per il richiedente,

Or. en

Emendamento 796
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) ***se il richiedente è minore e non coniugato,*** il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto,	iii) il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto,

Or. en

Emendamento 797
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) se il richiedente è minore ***e non coniugato***, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato	iii) se il richiedente è minore, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto,

membro in cui si trova l'adulto,

Or. en

Emendamento 798
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) se il richiedente è minore ***e non coniugato***, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto,	iii) se il richiedente è minore, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto,

Or. en

Emendamento 799
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 800
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) se il beneficiario di protezione internazionale è minore ***e non coniugato***, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario,	iv) se il beneficiario di protezione internazionale è minore ***o un figlio adulto dipendente***, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario,

Or. en

Emendamento 801
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) se il beneficiario di protezione internazionale è minore ***e non coniugato***, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario,	iv) se il beneficiario di protezione internazionale è minore, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova ***l'adulto o*** il beneficiario ***di protezione internazionale***,

Or. en

Emendamento 802
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) ***se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato,*** il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla	iv) il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario ***di protezione internazionale*** in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in

legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario,	cui si trova il beneficiario,

Or. en

Emendamento 803
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) se il beneficiario di protezione internazionale è minore ***e non coniugato***, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario,	iv) se il beneficiario di protezione internazionale è minore, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario,

Or. en

Emendamento 804
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
(v) i fratelli e le sorelle del richiedente;	***soppresso***

Or. pl

Emendamento 805
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) i fratelli e le sorelle del richiedente;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I fratelli e le sorelle non dovrebbero essere inclusi in tale definizione considerando, tra l'altro, che potrebbero essere compresi anche i fratellastri e le sorellastre. La definizione del vigente regolamento Dublino dovrebbe essere mantenuta.

Emendamento 806
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) i fratelli e le sorelle del richiedente;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 807
Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) i fratelli e le sorelle del richiedente;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 808
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) i fratelli e le sorelle del richiedente;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 809
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) i fratelli e le sorelle del richiedente;	v) i fratelli e le sorelle del richiedente***, purché si tratti di un minore di età inferiore ai 14 anni***;

Or. en

Emendamento 810
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) i fratelli e le sorelle del richiedente;	v) i fratelli e le sorelle ***e il nonno o i nonni*** del richiedente ***o del beneficiario***;

Or. en

Emendamento 811
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	v bis) in deroga ai punti i), ii) e iv), se il minore è sposato, il coniuge adulto costituisce un familiare purché il matrimonio sia conforme alla legge nazionale pertinente qualora sia stato contratto nello Stato membro interessato, in particolare per quanto attiene all'età legale per contrarre matrimonio;

Or. en

Emendamento 812
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	v bis) i componenti delle famiglie che esistevano nel paese di origine;

Or. en

Emendamento 813
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) "parente": la zia o lo zio adulti, il nonno o la nonna del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto	***soppresso***

nazionale;

Or. en

Emendamento 814
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) "parente": la zia o lo zio adulti, il nonno o la nonna del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;	(h) "parente": la zia o lo zio adulti, il nonno o la nonna ***o il cugino o la cugina o il nipote o la nipote*** del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 815
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) "parente": la zia o lo zio adulti, il ***nonno*** o la ***nonna*** del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;	(h) "parente": la zia o lo zio adulti, il ***cugino*** o la ***cugina*** del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 816
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) "minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 817
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) "minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni;	(i) "minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni***. Ciò deve essere valutato, ove opportuno, al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale***;

Or. en

Emendamento 818
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) "minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni;	(i) "minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni; ***la valutazione dell'età può essere verificata utilizzando criteri scientifici ivi compresa la stima dell'età dentale;***

Or. en

Emendamento 819
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) "minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni;	(i) "minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide ***ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi,*** di età inferiore ai 18 anni;

Or. en

Emendamento 820
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) "minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni;	(i) "minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni ***ma superiore ai 13 anni***;

Or. en

Emendamento 821
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i bis) "minore non accompagnato": il minore di età inferiore ai 13 anni che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore di età inferiore ai 13 anni che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 822
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) "minore non accompagnato": il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 823
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) "rappresentante": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere ***e rappresentare*** un minore non accompagnato ***nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne*** l'interesse superiore e ***di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario***;	(k) "rappresentante": la persona o l'organizzazione***, ivi compresa un'autorità pubblica*** designata ***dalle autorità o*** dagli organismi competenti***, in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie, anche*** per ***quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori, a rappresentare,*** assistere ***e agire a nome di*** un minore non accompagnato***, se del caso, per tutelare*** l'interesse superiore e ***il benessere generale, in modo tale che il minore non accompagnato possa godere dei diritti previsti dal presente regolamento***;

Or. en

Emendamento 824
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) "***rappresentante***": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e ***rappresentare*** un minore non accompagnato ***nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne*** l'interesse superiore e ***di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario***;	(k) "***tutore***": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti***, in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie, anche*** per ***quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori, a rappresentare,*** assistere e ***agire a nome di*** un minore non accompagnato***, se del caso, per tutelare*** l'interesse superiore e ***il benessere generale, in modo tale che il minore non accompagnato possa godere dei diritti e adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento***;

Or. en

Emendamento 825
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph

Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) "***rappresentante***": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di ***garantirne*** l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;	(k) "***tutore***": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di ***tutelarne*** l'interesse superiore ***e il benessere generale*** e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario***, secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulle procedure di asilo]***;

Or. en

Emendamento 826
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) "rappresentante": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 827
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier

Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) "***rappresentante***": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;	(k) "***tutore***": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

Or. en

Emendamento 828
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k bis) "persona di fiducia": chi è nominato dal richiedente per accompagnarlo al colloquio personale;

Or. en

Emendamento 829
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) "titolo di soggiorno": qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno	***soppresso***

di un cittadino di paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino alla cessazione delle circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;

Or. en

Emendamento 830
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) "titolo di soggiorno": qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino alla cessazione delle circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;	(l) "titolo di soggiorno": qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di paese terzo o di un apolide ***ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi*** nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino alla cessazione delle circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di

permesso di soggiorno;

Or. en

Emendamento 831
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(m bis) "legami significativi": il possesso di un diploma o di una qualifica, la presenza legittima di parenti, la possibilità di beneficiare di una sponsorizzazione, i forti legami linguistici e culturali o il soggiorno o la residenza regolare precedente;

Or. en

Emendamento 832
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
(n) "diploma o qualifica": un diploma o una qualifica ottenuti in esito a un periodo di studi di almeno tre mesi nell'ambito di un programma riconosciuto, statale o regionale, di istruzione o formazione professionale almeno equivalente al livello 2 della classificazione internazionale standard dell'istruzione, gestito da un istituto di istruzione in conformità del diritto o della prassi amministrativa nazionale degli	***soppresso***

Stati membri;

Or. en

Emendamento 833
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
(n) "diploma o qualifica": un diploma o una qualifica ottenuti in esito a un periodo di studi di almeno tre mesi nell'ambito di un programma riconosciuto, statale o regionale, di istruzione o formazione professionale almeno equivalente al livello 2 della classificazione internazionale standard dell'istruzione, gestito da un istituto di istruzione in conformità del diritto o della prassi amministrativa nazionale degli Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 834
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
(n) "diploma o qualifica": un diploma o una qualifica ottenuti in esito a un periodo di studi di almeno ***tre*** mesi nell'ambito di un programma riconosciuto, statale o regionale, di istruzione o formazione professionale almeno equivalente al livello ***2*** della classificazione internazionale standard dell'istruzione, gestito da un istituto di istruzione in conformità del diritto o della prassi amministrativa	(n) "diploma o qualifica": un diploma o una qualifica ottenuti in esito a un periodo di studi di almeno ***quattro*** mesi ***conseguito nel territorio di uno Stato membro*** nell'ambito di un programma riconosciuto, statale o regionale, di istruzione o formazione professionale almeno equivalente al livello ***1*** della classificazione internazionale standard dell'istruzione, gestito da un istituto di istruzione in

nazionale degli Stati membri;	conformità del diritto o della prassi amministrativa nazionale degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 835
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
(n) "diploma o qualifica": un diploma o una qualifica ottenuti in esito a un periodo di studi ***di almeno tre mesi*** nell'ambito di un programma riconosciuto, statale o regionale, di istruzione o formazione professionale ***almeno equivalente al livello 2 della classificazione internazionale standard dell'istruzione***, gestito da un istituto di istruzione in conformità del diritto o della prassi amministrativa nazionale degli Stati membri;	(n) "diploma o qualifica": un diploma o una qualifica ottenuti in esito a un periodo di studi nell'ambito di un programma riconosciuto, statale o regionale, di istruzione o formazione professionale, gestito da un istituto di istruzione in conformità del diritto o della prassi amministrativa nazionale degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 836
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
(o) "istituto di istruzione": qualsiasi tipo di istituto di istruzione o di formazione professionale, pubblico o privato, stabilito in uno Stato membro e riconosciuto da tale Stato membro o considerato tale a norma del diritto nazionale o i cui corsi di formazione sono riconosciuti in conformità del diritto o	***soppresso***

della prassi amministrativa nazionale;

Or. en

Emendamento 837
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
(o) "istituto di istruzione": qualsiasi tipo di istituto di istruzione o di formazione professionale, pubblico o privato, stabilito in uno Stato membro e riconosciuto da tale Stato membro o considerato tale a norma del diritto nazionale o i cui corsi di formazione sono riconosciuti in conformità del diritto o della prassi amministrativa nazionale;	(o) "istituto di istruzione": qualsiasi tipo di istituto di istruzione o di formazione professionale, pubblico o privato, stabilito in uno Stato membro e riconosciuto da tale Stato membro o considerato tale a norma del diritto nazionale o i cui corsi di formazione sono riconosciuti in conformità del diritto o della prassi amministrativa nazionale***, a prescindere dalla sua denominazione, o qualsiasi istituto che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, offra istruzione o formazione professionale***;

Or. en

Emendamento 838
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
(p) "fuga": l'azione con la quale il richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie***, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente***;	(p) "fuga": l'azione con la quale il richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie;

Or. en

Emendamento 839
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
(p) "fuga": l'azione con la quale il richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente;	(p) "fuga": l'azione con la quale il richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti ***o non presentandosi quando citato dalle autorità competenti*** per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente;

Or. en

Emendamento 840
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
(p) "fuga": l'azione con la quale il richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, ***ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti*** per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente;	(p) "fuga": l'azione ***intenzionale*** con la quale il richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente;

Or. en

Emendamento 841
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
(p) "fuga": l'azione con la quale il richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente;	(p) "fuga": l'azione con la quale il richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, ad esempio ***continuando a non rispondere alle richieste ufficiali o*** lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente;

Or. en

Emendamento 842
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
(p) "fuga": l'azione con la quale ***il richiedente asilo*** non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, ad esempio ***lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente***;	(p) "fuga": l'azione con la quale ***una persona*** non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, ad esempio ***la mancata notifica dell'assenza da un determinato centro di accoglienza o dalla residenza o dall'area assegnata***;

Or. en

Emendamento 843
Lena Düpont

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
(p) "fuga": l'azione con la quale il richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente;	(p) "fuga": l'azione ***attiva o passiva*** con la quale il richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente;

Or. en

Emendamento 844
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
(q) "rischio di fuga": la sussistenza in un caso individuale di specifici motivi e circostanze ***basati*** su criteri obiettivi definiti dal diritto nazionale per ritenere che un richiedente sottoposto a una procedura di trasferimento possa fuggire;	(q) "rischio di fuga": la sussistenza ***comprovata*** in un caso individuale di specifici motivi e circostanze***, a seguito di una valutazione individuale basata*** su ***un elenco esaustivo di*** criteri obiettivi ***e specifici*** definiti dal diritto nazionale ***e in linea con le norme elaborate dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali*** per ritenere che un richiedente sottoposto a una procedura di trasferimento possa fuggire***; tali criteri non includono criteri generali come il semplice fatto di essere un richiedente ai sensi del [regolamento sulla procedura di asilo] o la nazionalità del richiedente***;

Or. en

Emendamento 845
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
(q) "rischio di fuga": la sussistenza in un caso individuale di specifici motivi e circostanze ***basati*** su criteri obiettivi ***definiti dal*** diritto nazionale per ritenere che un richiedente sottoposto a una procedura di trasferimento possa fuggire;	(q) "rischio di fuga": la sussistenza ***comprovata*** in un caso individuale di specifici motivi e circostanze***, a seguito di una valutazione individuale basata*** su criteri obiettivi ***e specifici in conformità delle norme elaborate dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e in linea con il*** diritto nazionale***, escludendo criteri generali come il semplice fatto di essere un richiedente ai sensi del regolamento (UE) .../... [regolamento procedure] o la nazionalità del richiedente,*** per ritenere che un richiedente sottoposto a una procedura di trasferimento possa fuggire;

Or. en

Emendamento 846
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
(q) "rischio di fuga": la sussistenza in un caso individuale di specifici motivi e circostanze basati su criteri obiettivi definiti ***dal diritto nazionale*** per ritenere che un richiedente sottoposto a una procedura di trasferimento possa fuggire;	(q) "rischio di fuga": la sussistenza in un caso individuale di specifici motivi e circostanze basati su criteri obiettivi ***e comuni, chiaramente*** definiti***,*** per ritenere che un richiedente sottoposto a una procedura di trasferimento possa fuggire***. Tali criteri sono definiti a norma della procedura di cui all'articolo 2 bis***;

Or. en

Emendamento 847
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier

Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
(q) "rischio di fuga": la sussistenza in un caso individuale di specifici motivi e circostanze basati su criteri obiettivi definiti dal diritto ***nazionale per ritenere che un richiedente sottoposto a una procedura di trasferimento possa fuggire***;	(q) "rischio di fuga": la sussistenza in un caso individuale di specifici motivi e circostanze basati su criteri obiettivi ***chiaramente*** definiti dal diritto ***alla luce delle circostanze specifiche delle persone interessate***;

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza con la rifusione della direttiva rimpatri.

Emendamento 848
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(q bis) "Spostamento non autorizzato": spostamento irregolare effettuato dal richiedente durante l'esame della sua domanda da parte dello Stato membro competente;

Or. fr

Emendamento 849
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*

(r) "Stato membro beneficiario": lo Stato membro che beneficia di misure di solidarietà in situazioni di pressione migratoria o in caso di sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 850
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
(r) "Stato membro beneficiario": lo Stato membro che beneficia di misure di solidarietà in situazioni di pressione migratoria ***o in caso di sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento***;	(r) "Stato membro beneficiario": lo Stato membro che beneficia di misure di solidarietà in situazioni di pressione migratoria;

Or. fr

Emendamento 851
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
(r) "Stato membro beneficiario": lo Stato membro che beneficia di misure di solidarietà in situazioni di pressione migratoria ***o in caso di sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento***;	(r) "Stato membro beneficiario": lo Stato membro che beneficia di misure di solidarietà in situazioni di pressione migratoria;

Or. en

Emendamento 852
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
(r) "Stato membro beneficiario": lo Stato membro che beneficia ***di misure di solidarietà in situazioni di pressione migratoria o in caso di*** sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso ***di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento***;	(r) "Stato membro beneficiario": lo Stato membro che beneficia ***della ricollocazione anche dopo gli*** sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso;

Or. en

Emendamento 853
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
(r) "Stato membro beneficiario": lo Stato membro che beneficia di misure di solidarietà in situazioni di pressione migratoria ***o in caso di sbarchi*** a seguito di operazioni di ricerca e soccorso di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento;	(r) "Stato membro beneficiario": lo Stato membro che beneficia di misure di solidarietà in situazioni di pressione migratoria***, anche*** a seguito di ***sbarchi e di attività e*** operazioni di ricerca e soccorso di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 854
Charlie Weimers

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
(r) "Stato membro beneficiario": lo Stato membro che beneficia di misure di ***solidarietà*** in situazioni di pressione migratoria o in caso di sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento;	(r) "Stato membro beneficiario": lo Stato membro che beneficia di misure di ***cooperazione volontaria*** in situazioni di pressione migratoria o in caso di sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 855
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
(r) "Stato membro beneficiario": lo Stato membro che beneficia ***di misure di solidarietà in situazioni di pressione migratoria o in caso di*** sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento;	(r) "Stato membro beneficiario": lo Stato membro che beneficia ***della ricollocazione anche dopo gli*** sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 856
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
(s) "Stato membro contributore": lo Stato membro che contribuisce o è tenuto a contribuire alle misure di solidarietà nei confronti di uno Stato membro beneficiario di cui alla parte IV, capi I-	***soppresso***

III, del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 857
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
(s) "Stato membro contributore": lo Stato membro che contribuisce ***o è tenuto a contribuire alle misure di solidarietà nei confronti di uno Stato membro beneficiario di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento***;	(s) "Stato membro contributore": lo Stato membro che contribuisce;

Or. en

Emendamento 858
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
(s) "Stato membro contributore": lo Stato membro che contribuisce ***o è tenuto a contribuire alle misure di solidarietà nei confronti di uno Stato membro beneficiario*** di cui alla parte IV, ***capi I-III***, del presente regolamento;	(s) "Stato membro contributore": lo Stato membro che contribuisce ***alla misura di distribuzione*** di cui alla parte IV, ***capo I***, del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 859
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
(s) "Stato membro contributore": lo Stato membro che contribuisce o è tenuto a contribuire ***alle misure di solidarietà nei confronti di*** uno Stato membro beneficiario ***di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento***;	(s) "Stato membro contributore": lo Stato membro che contribuisce***, su base volontaria mediante la clausola discrezionale o impegni supplementari,*** o è tenuto a contribuire ***alla ricollocazione da*** uno Stato membro beneficiario;

Or. en

Emendamento 860
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
(s) "Stato membro contributore": lo Stato membro che contribuisce o è tenuto a contribuire ***alle misure di solidarietà nei confronti di*** uno Stato membro beneficiario di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento;	(s) "Stato membro contributore": lo Stato membro che contribuisce o è tenuto a contribuire ***alla ricollocazione da*** uno Stato membro beneficiario di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 861
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera t

Testo della Commissione	*Emendamento*
(t) "Stato membro sponsor": lo Stato membro che si impegna a effettuare il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui	***soppresso***

soggiorno è irregolare a beneficio di un altro Stato membro, provvedendo alla sponsorizzazione del rimpatrio di cui all'articolo 55 del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 862
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera t

Testo della Commissione	*Emendamento*
(t) "Stato membro sponsor": lo Stato membro che si impegna a effettuare il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare a beneficio di un altro Stato membro, provvedendo alla sponsorizzazione del rimpatrio di cui all'articolo 55 del presente regolamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 863
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera t

Testo della Commissione	*Emendamento*
(t) "Stato membro sponsor": lo Stato membro che si impegna a effettuare il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare a beneficio di un altro Stato membro, provvedendo alla sponsorizzazione del rimpatrio di cui all'articolo 55 del presente regolamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 864
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera t bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(t bis) "trasferimento": l'azione e le modalità pratiche per completare una decisione di presa in carico o di ripresa in carico dallo Stato membro in cui è presente un richiedente allo Stato membro competente a norma dell'articolo 26 del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 865
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera u

Testo della Commissione	*Emendamento*
(u) "ricollocazione": il trasferimento di un cittadino di paese terzo o di un apolide ***dal territorio di uno Stato membro beneficiario al territorio di uno Stato membro contributore***;	(u) "ricollocazione": il trasferimento di un cittadino di paese terzo o di un apolide ***ai centri di accoglienza situati negli Stati terzi partner, ove la loro domanda di protezione internazionale sarà valutata e portata a compimento in base agli accordi tra Stati membri e Stati terzi partner***;

Or. en

Emendamento 866
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera u

Testo della Commissione	*Emendamento*
(u) "ricollocazione": il trasferimento di un cittadino di paese terzo o di un apolide dal territorio di uno Stato membro beneficiario al territorio di uno Stato membro contributore;	(u) "ricollocazione": il trasferimento di un cittadino di paese terzo o di un apolide ***a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi*** dal territorio di uno Stato membro beneficiario al territorio di uno Stato membro contributore;

Or. en

Emendamento 867
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera u

Testo della Commissione	*Emendamento*
(u) "***ricollocazione***": il trasferimento di un cittadino di paese terzo o di un apolide ***dal territorio di uno Stato membro beneficiario*** al territorio di uno Stato membro contributore;	(u) "***distribuzione***": il trasferimento di un cittadino di paese terzo o di un apolide ***dai centri di trattamento situati negli Stati terzi partner, ove è stato concesso loro il diritto alla protezione internazionale,*** al territorio di uno Stato membro contributore;

Or. en

Emendamento 868
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera u

Testo della Commissione	*Emendamento*
(u) "ricollocazione": il trasferimento di ***un cittadino di paese terzo o di un apolide*** dal territorio di uno Stato membro beneficiario al territorio di uno Stato membro contributore;	(u) "ricollocazione": il trasferimento di ***una persona che ha già ottenuto protezione internazionale*** dal territorio di uno Stato membro beneficiario al territorio di uno Stato membro contributore ***con il consenso esplicito dello Stato membro contributore***;

Or. en

Emendamento 869
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera u

Testo della Commissione	*Emendamento*
(u) "ricollocazione": il trasferimento di un cittadino di paese terzo o di un apolide dal territorio di uno Stato membro beneficiario al territorio di uno Stato membro contributore;	(u) "ricollocazione": il trasferimento di un cittadino di paese terzo o di un apolide ***o di un beneficiario di protezione internazionale*** dal territorio di uno Stato membro beneficiario al territorio di uno Stato membro contributore;

Or. en

Emendamento 870
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera u bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(u bis) "coordinatore dell'UE per la ricollocazione": la persona nominata dalla Commissione e definita all'articolo 13 bis del presente regolamento e all'articolo 2, lettera f), del regolamento sulle situazioni di crisi;

Or. en

Emendamento 871
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera v

Testo della Commissione	*Emendamento*
(v) "operazioni di ricerca e soccorso": le operazioni di ricerca e soccorso di cui alla Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo (Germania) il 27 aprile 1979;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 872
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera v

Testo della Commissione	*Emendamento*
(v) "operazioni di ricerca e soccorso": le operazioni di ricerca e soccorso di cui alla Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo (Germania) il 27 aprile 1979;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 873
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera v

Testo della Commissione	*Emendamento*
(v) "operazioni di ricerca e soccorso": le operazioni di ricerca e soccorso di cui alla Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo (Germania) il 27 aprile 1979;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 874
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera v

Testo della Commissione	*Emendamento*
(v) "operazioni di ricerca e soccorso": le operazioni di ricerca e soccorso di cui alla Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo (Germania) il 27 aprile 1979;	(v) "operazioni di ricerca e soccorso": le operazioni ***e le attività*** di ricerca e soccorso di cui alla Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo (Germania) il 27 aprile 1979***, e le operazioni di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 656/2014***[1 bis];
	[1 bis] Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 875
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera v

Testo della Commissione	*Emendamento*
(v) "operazioni di ricerca e soccorso": le operazioni di ricerca e soccorso ***di cui alla Convenzione internazionale del 1979***	(v) "operazioni di ricerca e soccorso": le operazioni di ricerca e soccorso ***effettuate dalle autorità competenti degli***

sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo (Germania) il 27 aprile 1979;	***Stati membri***;

Or. en

Emendamento 876
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w

Testo della Commissione	*Emendamento*
(w) "pressione migratoria": una situazione in cui si registra un elevato numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi, o sussiste il rischio di tali arrivi, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a causa della posizione geografica di uno Stato membro e di sviluppi specifici in paesi terzi che generano movimenti migratori tali da gravare anche su sistemi di asilo e di accoglienza ben preparati, e che richiede un'azione immediata;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 877
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w

Testo della Commissione	*Emendamento*
(w) "pressione migratoria": una situazione in cui si registra un elevato numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi, o sussiste il rischio di tali arrivi, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a causa della posizione geografica di uno Stato membro e di sviluppi specifici in paesi terzi che	***soppresso***

generano movimenti migratori tali da gravare anche su sistemi di asilo e di accoglienza ben preparati, e che richiede un'azione immediata;

Or. en

Emendamento 878
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w

Testo della Commissione	*Emendamento*
(w) "pressione migratoria": una situazione in cui si registra un elevato numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi, o sussiste il rischio di tali arrivi, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a causa della posizione geografica di uno Stato membro e di sviluppi specifici in paesi terzi che generano movimenti migratori tali da gravare anche su sistemi di asilo e di accoglienza ben preparati, e che richiede un'azione immediata;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 879
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w

Testo della Commissione	*Emendamento*
(w) "pressione migratoria": una situazione in cui ***si registra un elevato numero di arrivi*** di cittadini di paesi terzi ***o apolidi, o sussiste il rischio di tali arrivi***, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, ***a causa della posizione***	(w) "pressione migratoria": una situazione in cui ***l'arrivo*** di cittadini di paesi terzi, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, ***grava in modo sproporzionato sugli Stati membri***;

geografica di uno Stato membro e di sviluppi specifici in paesi terzi che generano movimenti migratori tali da gravare anche su sistemi di asilo e di accoglienza ben preparati, e che richiede un'azione immediata;

Or. en

Emendamento 880
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w

Testo della Commissione	*Emendamento*
(w) "pressione migratoria": una situazione ***in cui si registra un elevato numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi, o sussiste il rischio di tali arrivi, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a causa della posizione geografica di uno Stato membro e di sviluppi specifici in paesi terzi*** che ***generano*** movimenti migratori tali da gravare anche su sistemi di asilo e di accoglienza ben preparati, e che richiede un'azione immediata;	(w) "pressione migratoria": una situazione che ***genera*** movimenti migratori tali da gravare ***in modo sproporzionato sugli Stati membri,*** anche su sistemi di asilo e di accoglienza ben preparati, e che richiede un'azione immediata;

Or. en

Motivazione

La definizione di pressione migratoria non dovrebbe dipendere dall'adempimento degli obblighi giuridici o dalle posizioni geografiche ma piuttosto dalla reale situazione sul campo.

Emendamento 881
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w

Testo della Commissione	*Emendamento*
(w) "pressione migratoria": una situazione in cui si registra un ***elevato*** numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi, o sussiste il rischio di tali arrivi, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a causa della posizione geografica di uno Stato membro e di sviluppi specifici in paesi terzi che generano movimenti migratori tali da gravare anche su sistemi di asilo e di accoglienza ben preparati, e che richiede un'azione immediata;	(w) "pressione migratoria": una situazione in cui si registra un ***determinato*** numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi, o sussiste il rischio di tali arrivi, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a causa della posizione geografica di uno Stato membro e di sviluppi specifici in paesi terzi che generano movimenti migratori tali da gravare anche su sistemi di asilo e di accoglienza ben preparati, e che richiede un'azione immediata ***e fa sì che lo Stato membro interessato non sia in grado di adempiere ai propri obblighi giuridici nel quadro del sistema europeo comune di asilo***;

Or. en

Emendamento 882
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w

Testo della Commissione	*Emendamento*
(w) "pressione migratoria": una situazione in cui ***si registra un elevato numero*** di arrivi di cittadini di paesi terzi ***o apolidi, o sussiste il rischio di tali arrivi***, anche a ***seguito*** di operazioni di ricerca e soccorso, ***a causa della posizione geografica di uno Stato membro e di sviluppi specifici in paesi terzi che generano movimenti migratori tali da gravare anche su sistemi di asilo e di accoglienza ben preparati, e che richiede un'azione immediata***;	(w) "pressione migratoria": una situazione in cui ***uno o più Stati membri fanno fronte a un costante livello*** di arrivi di cittadini di paesi terzi, anche a ***causa di sbarchi nel contesto*** di operazioni di ricerca e soccorso, ***che comprometterebbero l'efficiente funzionamento delle procedure previste dagli articoli 14 e 45 del presente regolamento***;

Or. en

Emendamento 883
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w

Testo della Commissione	*Emendamento*
(w) "pressione ***migratoria***": una situazione in cui ***si registra*** un elevato numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi***, o sussiste il rischio di tali arrivi, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso***, a causa della posizione geografica di uno Stato membro e di sviluppi specifici in paesi terzi che generano movimenti migratori tali da gravare anche su sistemi di asilo e di accoglienza ben preparati, e che richiede un'azione ***immediata***;	(w) "***rischio di*** pressione ***sul sistema di asilo o di accoglienza***": una situazione in cui ***la capacità del sistema di asilo o di accoglienza di uno Stato membro è prossima ai suoi limiti, anche qualora sussista una probabilità di*** un elevato numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi, a causa della posizione geografica di uno Stato membro e di sviluppi specifici in paesi terzi che generano movimenti migratori tali da gravare ***in modo sproporzionato, in termini di responsabilità,*** anche su sistemi di asilo e di accoglienza ben preparati, e che richiede un'azione ***rapida***;

Or. en

Emendamento 884
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w

Testo della Commissione	*Emendamento*
(w) "pressione migratoria": una situazione in cui ***si registra un elevato numero di arrivi*** di cittadini di paesi terzi ***o apolidi, o sussiste il rischio di tali arrivi***, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, ***a causa della posizione geografica di uno Stato membro e di sviluppi specifici in paesi terzi che generano movimenti migratori tali*** da gravare anche su sistemi di asilo e di ***accoglienza*** ben preparati, ***e che richiede un'azione immediata***;	(w) "pressione migratoria": una situazione in cui ***l'arrivo*** di cittadini di paesi terzi, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, ***è tale*** da gravare ***in modo sproporzionato*** anche su sistemi di asilo e di ***migrazione*** ben preparati, ***il che può fa sì che lo Stato membro interessato non sia in grado di adempiere ai propri obblighi giuridici, in particolare quelli stabiliti nel presente regolamento, nel regolamento (UE) xxx/xxx [regolamento sugli accertamenti], nel regolamento (UE) xxx/xxx [regolamento sulla procedura di***

asilo] e nella direttiva xxx/xxx [direttiva rimpatri];

Or. en

Emendamento 885
Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w

Testo della Commissione	*Emendamento*
(w) "pressione migratoria": una situazione in cui ***si registra un elevato numero*** di arrivi di cittadini di paesi terzi ***o apolidi, o sussiste il rischio di tali arrivi***, anche a ***seguito*** di operazioni di ricerca e soccorso, ***a causa della posizione geografica di uno*** Stato membro ***e di sviluppi specifici in paesi terzi che generano movimenti migratori tali da gravare anche su sistemi di asilo e di accoglienza ben preparati, e che richiede un'azione immediata***;	(w) "pressione migratoria": una situazione in cui ***uno o più Stati membri fanno fronte a un costante livello individuale*** di arrivi di cittadini di paesi terzi, anche a ***causa di sbarchi nel contesto*** di operazioni di ricerca e soccorso, ***che comprometterebbero l'efficiente funzionamento delle procedure previste dagli articoli 14 e 45 del presente regolamento per un singolo*** Stato membro;

Or. en

Emendamento 886
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w

Testo della Commissione	*Emendamento*
(w) "pressione migratoria": una situazione in cui si registra un elevato numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi, o sussiste il rischio di tali arrivi, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a causa della posizione geografica di uno Stato membro e di sviluppi specifici in paesi terzi che generano movimenti migratori tali da	(w) "pressione migratoria": una situazione in cui si registra un elevato numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi, o sussiste il rischio di tali arrivi, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a causa della posizione geografica di uno Stato membro e di sviluppi specifici in paesi terzi che generano movimenti migratori tali da

gravare ***anche*** su sistemi di asilo e di accoglienza ***ben preparati***, e che richiede un'azione immediata;	gravare ***a livello nazionale o locale*** su sistemi di asilo e di accoglienza, e che richiede un'azione immediata;

Or. en

Emendamento 887
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(w bis) "rischio di pressione migratoria": il rischio di un onere sproporzionato anche su un sistema di asilo e migrazione ben preparato in uno Stato membro, a seguito della previsione di arrivi di cittadini di paesi terzi, che rischiano di mettere lo Stato membro sotto pressione migratoria;

Or. en

Emendamento 888
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(w bis) "minaccia di migrazione irregolare di massa": una situazione in cui è presente un gran numero di migranti irregolari, o il rischio che tali individui siano presenti, in uno Stato membro e gli sviluppi specifici in paesi terzi che generano flussi migratori irregolari di massa;

Or. en

Emendamento 889
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera x

Testo della Commissione	*Emendamento*
(x) "persona reinsediata o ammessa": la persona che è stata accettata da uno Stato membro ***ai fini dell'ammissione a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento al di fuori del quadro di tale regolamento***;	(x) "persona reinsediata o ammessa": la persona che è stata accettata da uno Stato membro ***o uno Stato terzo partner per il trattamento delle domande relative alla necessità di protezione internazionale***;

Or. en

Emendamento 890
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera y

Testo della Commissione	*Emendamento*
(y) "Agenzia per l'asilo": l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo istituita dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 891
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera y bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(y bis) "condizioni di accoglienza": le condizioni di accoglienza quali definite all'articolo 2, punto (6), della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza];

Or. en

Emendamento 892
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera z

Testo della Commissione	*Emendamento*
(z) "decisione di rimpatrio": decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesta o dichiara l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paese terzo e impone o attesta l'obbligo di rimpatrio ***conforme alla*** direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[54];	(z) "decisione di rimpatrio": decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesta o dichiara l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paese terzo e impone o attesta l'obbligo di rimpatrio ***a norma della*** direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[54];
[54] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).	[54] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Or. en

Emendamento 893
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera aa

Testo della Commissione	*Emendamento*
(aa) "cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare": il cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro.	(aa) "cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare": il cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro ***o che deve essere rimpatriato senza indugio nel suo paese di origine***.

Or. en

Emendamento 894
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera aa

Testo della Commissione	*Emendamento*
(aa) "cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare": il cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 895
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera aa

Testo della Commissione	*Emendamento*
(aa) "cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare": il cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 896
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera aa bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(aa bis) "centro per il trattamento delle domande di asilo": una struttura situata in un paese terzo in cui il personale dell'UE registra e tratta le domande di asilo presentate dai cittadini di paesi terzi conformemente al diritto nazionale e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 897
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Procedura per la definizione dei criteri comuni del rischio di fuga rispetto a una decisione di trasferimento

	1. La Commissione stabilisce criteri europei comuni per determinare il "rischio di fuga" rispetto a una decisione di trasferimento, di cui all'articolo 2, lettera q), mediante un atto delegato entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tali criteri non includono criteri generali come il semplice fatto di essere un richiedente o la nazionalità del richiedente.
	Come misura transitoria, gli Stati membri continuano a utilizzare i criteri previsti dal loro diritto nazionale.
	2. In applicazione al paragrafo 1, la Commissione collabora strettamente con le autorità nazionali competenti e l'Agenzia per l'asilo.

Or. en

Emendamento 898
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Parte II – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
II ***QUADRO COMUNE PER LA GESTIONE DELL'***ASILO ***E DELLA MIGRAZIONE***	II ***POLITICHE COMUNI IN MATERIA DI*** ASILO

Or. en

Emendamento 899
Damien Carême

Proposta di regolamento
Parte II – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
II QUADRO COMUNE PER ***LA***	II QUADRO COMUNE PER

GESTIONE DELL'ASILO ***E DELLA MIGRAZIONE***	***L'***ASILO

Or. en

Emendamento 900
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Parte II – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
II QUADRO COMUNE PER ***LA GESTIONE DELL'***ASILO E ***DELLA MIGRAZIONE***	II QUADRO COMUNE PER ***L'***ASILO E ***LA*** MIGRAZIONE

Or. en

Emendamento 901
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Approccio globale alla gestione dell'asilo e della migrazione	Approccio globale ***ed elaborazione integrata delle politiche*** alla gestione dell'asilo e della migrazione

Or. en

Emendamento 902
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Approccio globale ***alla gestione dell'***asilo ***e***	Approccio globale ***all'***asilo

della migrazione

Or. en

Emendamento 903
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Approccio globale ***alla gestione dell'***asilo e ***della*** migrazione	Approccio globale ***all'***asilo e ***alla*** migrazione

Or. en

Emendamento 904
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Approccio globale alla gestione dell'asilo ***e della migrazione***	***Azioni comuni nel settore*** dell'asilo

Or. en

Emendamento 905
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Unione e gli Stati membri intraprendono azioni nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione sulla base di un approccio	***1.*** L'Unione e gli Stati membri intraprendono azioni nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione sulla

globale***. Tale approccio globale verte sull'***insieme delle rotte migratorie ***d'interesse per la*** gestione dell'asilo e della migrazione ***e*** consta delle seguenti componenti:	base di un approccio globale ***nonché del principio dell'elaborazione integrata delle politiche, al fine di far fronte all'***insieme delle rotte migratorie ***dei cittadini di paesi terzi e garantire la coerenza delle politiche relative alla*** gestione dell'asilo e della migrazione***, ivi comprese sia la componente interna che quella esterna.*** ***2. Tale approccio*** consta delle seguenti componenti:

Or. en

Emendamento 906
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Unione e gli Stati membri intraprendono azioni nel settore ***della gestione*** dell'asilo ***e della migrazione sulla base di un approccio globale. Tale approccio globale verte sull'insieme delle rotte migratorie d'interesse per la gestione dell'asilo e della migrazione e consta delle*** seguenti componenti:	L'Unione e gli Stati membri intraprendono azioni ***comuni*** nel settore dell'asilo***, affrontando in particolare le*** seguenti componenti:

Or. en

Emendamento 907
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Unione e gli Stati membri intraprendono azioni nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione sulla base di un approccio globale. Tale approccio globale verte	L'Unione e gli Stati membri intraprendono azioni nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione sulla base ***del rispetto dei suoi impegni vigenti nel quadro del diritto***

sull'insieme delle rotte migratorie d'interesse per la gestione dell'asilo e della migrazione e consta delle seguenti componenti:	***internazionale e dell'UE e*** di un approccio globale. Tale approccio globale verte sull'insieme delle rotte migratorie d'interesse per la gestione dell'asilo e della migrazione e consta delle seguenti componenti:

Or. en

Emendamento 908
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della commissione	*Emendamento*
L'Unione e gli Stati membri intraprendono azioni nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione sulla base di un approccio globale. Tale approccio globale verte sull'insieme delle rotte migratorie d'interesse per la gestione dell'asilo e della migrazione e consta delle seguenti componenti:	L'Unione e gli Stati membri intraprendono azioni nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione sulla base di un approccio globale. Tale approccio globale verte sull'insieme delle rotte migratorie d'interesse per la gestione dell'asilo e della migrazione***, tenendo in debito conto le loro caratteristiche uniche,*** e consta delle seguenti componenti:

Or. es

Emendamento 909
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Unione e gli Stati membri intraprendono azioni nel settore ***della gestione*** dell'asilo e della migrazione sulla base di un approccio globale. Tale approccio globale verte sull'insieme delle rotte migratorie d'interesse per ***la gestione dell'***asilo e ***della migrazione*** e consta delle seguenti componenti:	L'Unione e gli Stati membri intraprendono azioni nel settore dell'asilo e della migrazione sulla base di un approccio globale ***e nel pieno rispetto delle competenze nazionali***. Tale approccio globale verte sull'insieme delle rotte migratorie d'interesse per ***l'***asilo e ***i flussi migratori verso l'Unione europea*** e consta

delle seguenti componenti:

Or. en

Emendamento 910
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Unione e gli Stati membri intraprendono azioni nel settore ***della gestione*** dell'asilo ***e della migrazione*** sulla base di un approccio globale. Tale approccio globale verte sull'insieme delle rotte migratorie d'interesse per ***la gestione dell'***asilo ***e della migrazione*** e consta delle seguenti componenti:	L'Unione e gli Stati membri intraprendono azioni nel settore dell'asilo sulla base ***del rispetto dei suoi impegni vigenti nel quadro del diritto internazionale e dell'UE e*** di un approccio globale. Tale approccio globale verte sull'insieme delle rotte migratorie d'interesse per ***l'***asilo e consta delle seguenti componenti:

Or. en

Emendamento 911
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Unione e gli Stati membri intraprendono azioni nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione sulla base di un approccio globale. Tale approccio globale verte sull'insieme delle rotte migratorie d'interesse per la gestione dell'asilo e della migrazione e consta delle seguenti componenti:	Gli Stati membri ***e l'Unione*** intraprendono azioni nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione sulla base di un approccio globale ***e volontario***. Tale approccio globale verte sull'insieme delle rotte migratorie d'interesse per la gestione dell'asilo e della migrazione e consta delle seguenti componenti:

Or. en

Emendamento 912

Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Unione e gli Stati membri intraprendono azioni nel settore della gestione dell'asilo ***e della migrazione sulla base di un approccio globale. Tale approccio globale verte sull'insieme delle rotte migratorie d'interesse per la gestione dell'asilo e della migrazione e*** consta delle seguenti componenti:	***Ciascuno Stato membro deve intraprendere un'azione risoluta nella lotta contro la migrazione irregolare e garantire il rimpatrio sicuro di tutti i migranti irregolari, nonché sostenere l'inviolabilità dell'istituto*** dell'asilo ***assicurando di porre fine alle frodi in materia di asilo. Il sostegno fornito*** consta delle seguenti componenti:

Or. en

Emendamento 913
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda i percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri, intesi ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare le loro capacità di gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione, prevenire e combattere la migrazione irregolare e il traffico di	***soppresso***

migranti e rafforzare la cooperazione in materia di riammissione;

Or. en

Emendamento 914
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda i percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri, intesi ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare le loro capacità di gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione, prevenire e combattere la migrazione irregolare e il traffico di migranti e rafforzare la cooperazione in materia di riammissione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 915
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta cooperazione con	(a) partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta cooperazione con

i paesi terzi interessati, anche ***per quanto riguarda i percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri, intesi ad affrontare le cause profonde*** della ***migrazione irregolare, sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare le loro capacità di gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione, prevenire e combattere*** la migrazione irregolare e ***il traffico*** di migranti e ***rafforzare la cooperazione*** in materia di riammissione;	i paesi terzi interessati, anche ***nell'ambito*** della ***lotta contro*** la migrazione irregolare e ***le sue cause profonde, contro i traffici*** di migranti e in materia di riammissione;

Or. fr

Emendamento 916
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta cooperazione*** con i paesi terzi interessati***, anche per quanto riguarda i percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri, intesi ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare***, sostenere i ***partner*** che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare le loro capacità di gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione, prevenire e combattere la migrazione irregolare e il traffico di migranti e rafforzare la cooperazione in materia di	(a) ***affrontare la migrazione irregolare*** con i paesi terzi interessati, sostenere i ***paesi*** che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare le loro capacità di gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione, prevenire e combattere la migrazione irregolare e ***la tratta e*** il traffico di migranti e rafforzare la cooperazione in materia di riammissione***, anche subordinando gli aiuti allo sviluppo ai paesi terzi all'efficace attuazione degli accordi di riammissione[1 bis]; la Commissione assicura, a tale riguardo, che in tutti i suoi rapporti con le autorità dei paesi terzi sostenga tutte le iniziative e le politiche degli Stati membri volte a combattere la migrazione irregolare,***

riammissione;	***rimpatriare i migranti irregolari, contrastare la militarizzazione dei migranti irregolari e prevenire le frodi in materia di asilo;***

	[1 bis] In particolare, conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul miglioramento dell'efficacia dello sviluppo e dell'efficienza degli aiuti.

Or. en

Emendamento 917
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta*** cooperazione con i paesi terzi interessati, ***anche*** per quanto riguarda i percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri, intesi ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare le loro capacità di gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione, prevenire e combattere ***la migrazione irregolare e*** il traffico di ***migranti*** e rafforzare la cooperazione in materia di riammissione;	(a) cooperazione con i paesi terzi interessati, ***in particolare*** per quanto riguarda i percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri, intesi ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare le loro capacità di gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione, prevenire e combattere il traffico ***e la tratta*** di ***esseri umani*** e rafforzare la cooperazione in materia di riammissione***, nel pieno rispetto del diritto internazionale e degli obiettivi di cui all'articolo 21 TUE, nonché il patto globale sui rifugiati e il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare***;

Or. en

Emendamento 918
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati***, anche per quanto riguarda i percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri***, intesi ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare le loro capacità di gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione, prevenire e combattere la migrazione irregolare e il traffico di migranti e rafforzare la cooperazione in materia di riammissione;	(a) partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati, intesi ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare le loro capacità di gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione, prevenire e combattere la migrazione irregolare e il traffico di migranti e rafforzare la cooperazione in materia di riammissione;

Or. en

Emendamento 919
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta*** cooperazione con i paesi terzi interessati, ***anche*** per quanto riguarda ***i*** percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri, intesi ad	(a) cooperazione con i paesi terzi interessati, ***in particolare*** per quanto riguarda ***il reinsediamento e altri*** percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri, intesi ad affrontare ***i fattori alla base*** della

affrontare ***le cause profonde*** della migrazione irregolare, sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare ***le*** loro capacità di ***gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione,*** prevenire e combattere ***la migrazione irregolare e*** il traffico di ***migranti e rafforzare la cooperazione in materia di riammissione***;	migrazione irregolare ***e degli sfollamenti forzati***, sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare ***la*** loro capacità di ***accoglienza e*** prevenire e combattere il traffico ***e la tratta*** di ***esseri umani, nel pieno rispetto del diritto internazionale e degli obiettivi di cui all'articolo 21 TUE, nonché il patto globale sui rifugiati e il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare***;

Or. en

Emendamento 920
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati, anche ***per quanto riguarda i percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di*** protezione internazionale e ***per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri, intesi ad affrontare*** le cause profonde della migrazione irregolare, ***sostenere*** i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione ***e sviluppare le loro capacità di gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione***, ***prevenire*** e ***combattere*** la migrazione irregolare ***e*** il traffico di migranti e ***rafforzare*** la cooperazione in materia di ***riammissione***;	(a) partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati, anche ***istituendo centri di accoglienza dei paesi terzi per trattare le richieste di asilo e ospitare coloro che hanno ottenuto*** protezione internazionale e ***affrontando*** le cause profonde della migrazione irregolare, ***sostenendo*** i partner ***non aggressivi*** che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione, ***prevenendo*** e ***combattendo*** la migrazione irregolare***,*** il traffico di migranti ***e la tratta di esseri umani*** e ***rafforzando*** la cooperazione in materia di ***rimpatri***;

Or. en

Emendamento 921

Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della commissione	*Emendamento*
a) partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda i percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri, intesi ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare le loro capacità di gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione, prevenire e combattere la migrazione irregolare e il traffico di migranti e rafforzare la cooperazione in materia di riammissione;	a) partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda i percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri, intesi ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare le loro capacità ***operative*** di gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione, prevenire e combattere la migrazione irregolare e il traffico di migranti e rafforzare la cooperazione in materia di riammissione;

Or. es

Emendamento 922
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) partenariati ***reciprocamente vantaggiosi*** e una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati***, anche per quanto riguarda i percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri***, intesi ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e	(a) partenariati e una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati, intesi ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare ***e a subordinare gli aiuti e i fondi per lo sviluppo a chiari impegni volti a contenere i flussi migratori irregolari nonché*** sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati e sviluppare le loro capacità di gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione, prevenire e

rifugiati ***bisognosi di protezione*** e sviluppare le loro capacità di gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione, prevenire e combattere la migrazione irregolare e il traffico di migranti ***e*** rafforzare la cooperazione in materia di riammissione;	combattere la migrazione irregolare e il traffico di migranti***,*** rafforzare la cooperazione in materia di riammissione ***e prevenire le partenze e gli attraversamenti irregolari delle frontiere***;

Or. en

Emendamento 923
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda i percorsi legali per i ***cittadini di paesi terzi che necessitano*** di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri, intesi ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare le loro capacità di gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione, prevenire e combattere la migrazione irregolare e il traffico di migranti e rafforzare la cooperazione in materia di riammissione;	(a) partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda i percorsi legali per i ***beneficiari*** di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri, intesi ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare le loro capacità di gestione delle frontiere, dell'asilo e della migrazione, prevenire e combattere la migrazione irregolare e il traffico di migranti e rafforzare la cooperazione in materia di riammissione;

Or. en

Emendamento 924
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) stretta cooperazione ***e partenariato reciproco tra le istituzioni e gli organismi dell'Unione, gli*** Stati membri ***e*** le ***organizzazioni*** internazionali;	(b) stretta cooperazione ***tra*** Stati membri***, ove richiesto, assistiti se necessario dalla Commissione che garantisce il suo sostegno a favore degli sforzi degli Stati membri in tutte*** le ***sedi*** internazionali***, ad esempio, tra l'altro, le Nazioni Unite e l'OSCE***;

Or. en

Emendamento 925
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) stretta cooperazione e partenariato reciproco tra ***le*** istituzioni e ***gli*** organismi dell'Unione, ***gli Stati membri*** e ***le*** organizzazioni internazionali;	(b) stretta cooperazione ***volontaria*** e partenariato reciproco tra ***Stati membri, assistiti e sostenuti dalle*** istituzioni e ***dagli*** organismi dell'Unione, e ***altre*** organizzazioni internazionali;

Or. en

Emendamento 926
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) stretta cooperazione e partenariato reciproco tra le istituzioni e gli organismi dell'Unione, gli Stati membri e le organizzazioni internazionali;	(b) stretta cooperazione e partenariato reciproco tra le istituzioni e gli organismi dell'Unione, gli Stati membri e le organizzazioni internazionali ***nel pieno rispetto delle competenze nazionali***;

Or. en

Emendamento 927
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) piena attuazione della politica comune in materia di visti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 928
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) piena attuazione della politica comune in materia di visti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 929
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) piena attuazione della politica comune in materia di visti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 930
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) piena attuazione della politica comune in materia di visti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 931
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***piena attuazione della politica comune in materia di visti***;	(c) ***rispetto della sovranità degli Stati membri e riconoscimento che la protezione delle frontiere e la decisione di concedere o rifiutare i visti per i cittadini di paesi terzi costituiscono una competenza nazionale***;

Or. en

Emendamento 932
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) gestione e prevenzione efficaci della migrazione irregolare;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 933
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) gestione e prevenzione efficaci della migrazione irregolare;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 934
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***gestione e prevenzione*** efficaci ***della*** migrazione irregolare;	(d) ***misure*** efficaci ***volte a prevenire la*** migrazione irregolare ***e l'ingresso irregolare nei territori degli Stati membri, anche mediante la chiusura fisica delle frontiere, il rifiuto dell'asilo a chi entra irregolarmente e le missioni navali congiunte degli Stati membri nel Mediterraneo, volte a disincentivare, prevenire e arrestare le partenze e gli arrivi irregolari da paesi terzi, nonché a garantire la scorta immediata ai porti di origine per eventuali imbarcazioni che consentano l'ingresso irregolare dei migranti in uno Stato membro dell'Unione europea***;

Or. en

Emendamento 935
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***gestione e*** prevenzione ***efficaci*** della migrazione irregolare;	(d) prevenzione ***efficace*** della migrazione irregolare ***e sostegno della Commissione per assicurare che i fondi ricevuti, ivi compresi gli aiuti allo sviluppo e urgenti, siano strettamente subordinati al pieno rispetto di tutte le richieste degli Stati membri nel loro lavoro volto a porre fine alla migrazione irregolare***;

Or. en

Emendamento 936
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***gestione*** e prevenzione efficaci della migrazione irregolare;	(d) ***lotta*** e prevenzione efficaci della migrazione irregolare ***sulla base delle operazioni di contenimento dei flussi migratori, ivi comprese le missioni navali dell'UE nel Mediterraneo volte a prevenire e disincentivare le partenze irregolari dei migranti dai paesi terzi***;

Or. en

Emendamento 937
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***gestione e prevenzione efficaci*** della migrazione irregolare;	(d) ***creazione ed espansione di rotte sicure per chiedere protezione e riduzione*** della migrazione irregolare ***e non sicura***;

Or. en

Emendamento 938
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) gestione e prevenzione efficaci della migrazione irregolare;	(d) gestione e prevenzione efficaci della migrazione irregolare ***all'interno e all'esterno dell'UE***;

Or. en

Emendamento 939
Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) gestione e prevenzione efficaci della migrazione irregolare;	(d) gestione e prevenzione efficaci della migrazione irregolare ***e degli spostamenti secondari***;

Or. en

Emendamento 940
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***gestione e*** prevenzione ***efficaci*** della migrazione irregolare;	(d) prevenzione ***efficace*** della migrazione irregolare;

Or. en

Emendamento 941
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) azioni efficaci volte a prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani all'interno e all'esterno dell'UE;

Or. en

Emendamento 942
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla gestione europea integrata delle frontiere;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 943
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ***gestione*** efficace delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla gestione europea integrata delle frontiere;	(e) ***protezione*** efficace delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla gestione europea integrata delle frontiere***, ivi comprese le operazioni di ricerca e soccorso, e garanzia di adeguati finanziamenti dell'Unione a favore della protezione delle frontiere esterne dell'UE, che coprano anche i costi aggiuntivi degli ostacoli fisici***;

Or. en

Emendamento 944
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla gestione europea integrata delle frontiere;	(e) gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla gestione europea integrata delle frontiere***, che comprende il sostegno agli Stati membri che fanno fronte a gravi pressioni migratorie e, di conseguenza, devono creare ostacoli fisici alle frontiere esterne dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 945
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione, ***basata sulla gestione europea integrata delle frontiere***;	(e) gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione, ***attraverso la creazione e lo sviluppo di un meccanismo di monitoraggio indipendente dotato delle risorse adeguate in linea con gli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali e il principio di non respingimento***;

Or. en

Emendamento 946
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla gestione europea integrata delle frontiere;	(e) gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla gestione europea integrata delle frontiere***, ivi compresa la costruzione di nuove strutture per prevenire gli attraversamenti irregolari delle frontiere e, se del caso, le operazioni marittime***;

Or. en

Emendamento 947
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ***gestione*** efficace delle frontiere esterne dell'Unione***, basata sulla gestione europea integrata delle frontiere***;	(e) ***protezione*** efficace delle frontiere esterne dell'Unione;

Or. en

Emendamento 948
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione***, basata sulla gestione europea integrata delle frontiere***;	(e) gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione ***che rispetti i diritti fondamentali, ivi compreso il diritto di cercare asilo***;

Or. en

Emendamento 949
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ***gestione*** efficace delle frontiere esterne dell'Unione, ***basata sulla gestione europea integrata delle frontiere***;	(e) ***protezione*** efficace delle frontiere esterne dell'Unione, ***anche creando ostacoli fisici ove necessario***;

Or. en

Emendamento 950
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) pieno rispetto degli obblighi previsti dal diritto internazionale ed europeo per quanto riguarda le persone soccorse in mare;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 951
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) pieno rispetto degli obblighi previsti dal diritto internazionale ed europeo per quanto riguarda le persone soccorse in mare;	(f) pieno rispetto degli obblighi previsti dal diritto internazionale ed europeo per quanto riguarda le persone soccorse in mare***, anche attraverso il finanziamento di un'operazione di ricerca e soccorso civile, transnazionale e proattiva nel Mediterraneo centrale***;

Or. en

Emendamento 952
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) pieno rispetto ***degli*** obblighi ***previsti dal*** diritto internazionale ***ed europeo*** per quanto riguarda le persone soccorse in mare;	(f) pieno rispetto ***delle normative nazionali degli Stati membri dell'UE nell'interpretazione di eventuali*** obblighi ***connessi al presente regolamento o al*** diritto ***europeo e*** internazionale ***o derivanti dai medesimi*** per quanto riguarda le persone soccorse in mare;

Or. en

Emendamento 953
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) pieno rispetto degli obblighi previsti ***dal diritto internazionale ed europeo*** per quanto riguarda le persone soccorse in mare;	(f) pieno rispetto degli obblighi previsti ***dagli strumenti internazionali giuridicamente vincolanti*** per quanto riguarda le persone soccorse in mare;

Or. en

Emendamento 954
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) pieno rispetto degli obblighi previsti dal diritto internazionale ed europeo ***per quanto riguarda le persone soccorse in mare***;	(f) pieno rispetto degli obblighi previsti dal diritto internazionale ed europeo;

Or. fr

Emendamento 955
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) accesso alle procedure per la concessione e la revoca della protezione internazionale nel territorio ***dell'Unione*** e per il riconoscimento della qualifica di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi;	(g) accesso alle procedure per la concessione e la revoca della protezione internazionale nel territorio ***degli Stati membri o degli Stati terzi partner*** e per il riconoscimento della qualifica di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi***, a meno che il singolo non sia entrato nel territorio di uno Stato membro irregolarmente o attraverso un paese sicuro***;

Or. en

Emendamento 956
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) accesso alle procedure per la concessione ***e la revoca*** della protezione internazionale nel territorio dell'Unione e per il riconoscimento della qualifica di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi;	(g) accesso alle procedure per la concessione della protezione internazionale nel territorio dell'Unione e per il riconoscimento della qualifica di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi ***a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi***;

Or. en

Emendamento 957
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) accesso alle procedure per la concessione e la revoca della protezione internazionale nel territorio dell'Unione e per il riconoscimento della qualifica di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi;	(g) accesso alle procedure per la concessione e la revoca della protezione internazionale nel territorio dell'Unione ***e alle sue frontiere*** e per il riconoscimento della qualifica di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi;

Or. en

Emendamento 958
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche,

Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) accesso alle procedure per la concessione e la revoca della protezione internazionale nel territorio dell'Unione e per il riconoscimento della qualifica di rifugiato ***o di beneficiario di protezione sussidiaria*** a cittadini di paesi terzi o apolidi;	(g) accesso alle procedure per la concessione e la revoca della protezione internazionale nel territorio dell'Unione e per il riconoscimento della qualifica di rifugiato a cittadini di paesi terzi o apolidi;

Or. en

Emendamento 959
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) accesso ***alle*** procedure per la concessione e la revoca della protezione internazionale nel territorio dell'Unione e per il riconoscimento della qualifica di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi;	(g) accesso ***a rapide*** procedure per la concessione e la revoca della protezione internazionale nel territorio dell'Unione e per il riconoscimento della qualifica di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi;

Or. en

Emendamento 960
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) accesso alle procedure per la	(g) accesso alle procedure per la

concessione e la revoca della protezione internazionale ***nel territorio dell'Unione*** e per il riconoscimento della qualifica di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi;	concessione e la revoca della protezione internazionale e per il riconoscimento della qualifica di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi;

Or. en

Emendamento 961
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) garanzia, attraverso misure proattive, che ai cittadini di paesi terzi o apolidi nel loro territorio, comprese le frontiere esterne, le acque territoriali e le zone di transito o i valichi di frontiera, tra cui le zone di transito alle frontiere esterne, si possa ragionevolmente presumere l'intenzione di chiedere protezione internazionale in uno Stato membro e venga data la possibilità effettiva di essere registrati in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) XXXX/XX [regolamento sulle procedure di asilo];

Or. en

Emendamento 962
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*

(h) determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale***, sulla base della responsabilità condivisa e delle norme e dei meccanismi di*** solidarietà;	(h) determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale***; se uno Stato membro viene meno al suo dovere primario di sostenere l'integrità della frontiera nazionale, tutti i cittadini di paesi terzi che entrano per la prima volta nel territorio dell'UE saranno di competenza di tale Stato membro. Se altri Stati membri desiderano mostrare*** solidarietà ***nella difesa della frontiera di tale Stato membro, sono incoraggiati a farlo; gli Stati membri sono particolarmente incoraggiati a fornire sostegno qualora la frontiera di tale Stato membro coincida a una distanza qualsiasi con la frontiera esterna e qualora tale Stato membro abbia applicato misure preparatorie attive e rigorose contro la migrazione irregolare, la militarizzazione della migrazione irregolare e le frodi in materia di asilo***;

Or. en

Emendamento 963
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) determinazione dello Stato membro competente per ***l'esame di una domanda di*** protezione internazionale***, sulla base della responsabilità condivisa e delle norme e dei meccanismi di solidarietà***;	(h) determinazione dello Stato membro ***o se gli Stati membri o l'Unione hanno concluso accordi a tal fine lo Stato terzo partner*** competente per ***il trattamento e l'agevolazione della*** protezione internazionale ***per chi ha ottenuto tale status***;

Or. en

Emendamento 964
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, sulla base ***della responsabilità condivisa e delle*** norme e ***dei meccanismi di solidarietà***;	(h) determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ***da parte di una persona arrivata irregolarmente nel territorio dell'Unione europea***, sulla base ***di*** norme e ***criteri prevedibili***;

Or. en

Emendamento 965
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, sulla base della responsabilità condivisa e delle norme e dei meccanismi di solidarietà;	(h) determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, sulla base della responsabilità condivisa e delle norme e dei meccanismi di solidarietà***, sanciti all'articolo 80 TFUE***;

Or. en

Emendamento 966
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di	(h) determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di

protezione internazionale, sulla base della ***responsabilità condivisa e delle norme e dei meccanismi di*** solidarietà;	protezione internazionale, sulla base della ***famiglia e di altri legami significativi e del meccanismo di distribuzione automatizzata per la*** solidarietà;

Or. en

Emendamento 967
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, sulla base ***della*** responsabilità ***condivisa*** e ***delle norme e dei meccanismi di*** solidarietà;	(h) determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, sulla base ***di un giusto equilibrio tra la*** responsabilità e ***la*** solidarietà;

Or. en

Emendamento 968
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 3 - lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(h bis) campagne di comunicazione efficaci e di ampia portata rivolte alle comunità della diaspora nell'Unione europea che rappresentano le percentuali più elevate di arrivi irregolari e campagne di comunicazione strategiche rivolte ai potenziali migranti irregolari nei paesi di origine e di transito con messaggi che disincentivano i potenziali migranti dal prendere in considerazione mezzi di arrivo irregolari negli Stati membri dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 969
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) accesso dei richiedenti a condizioni di accoglienza adeguate;	(i) accesso dei richiedenti a condizioni di accoglienza adeguate; ***gli Stati membri sono incoraggiati a esternalizzare e collocare qualsiasi struttura di accoglienza in materia di asilo in un paese terzo adeguato; preferibilmente, il paese terzo è collocato geograficamente in modo che l'impronta di carbonio della struttura utilizzata sia quanto più leggera possibile e che gli investimenti possano apportare benefici allo sviluppo della nazione di accoglienza; ove possibile, la posizione deve essere anche in prossimità del paese di origine per agevolarne il rimpatrio;***

Or. en

Emendamento 970
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) accesso dei richiedenti a condizioni di accoglienza adeguate;	(i) accesso dei richiedenti a condizioni di accoglienza adeguate***, ivi compresi alloggio, vitto, vestiario, assistenza sanitaria, istruzione per i minori e accesso all'occupazione di cui alla direttiva sulle condizioni di accoglienza, prestando particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili***;

Or. en

Emendamento 971
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) ***accesso dei richiedenti a condizioni di accoglienza adeguate***;	(i) ***possibilità per gli Stati membri di ricollocare l'intero processo di presentazione di una domanda di protezione internazionale e l'agevolazione di tale protezione negli Stati terzi partner mediante accordi bilaterali o multilaterali***;

Or. en

Emendamento 972
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) accesso dei richiedenti a condizioni di accoglienza adeguate;	(i) accesso dei richiedenti a condizioni di accoglienza adeguate***, in particolare per i minori e i richiedenti con esigenze specifiche***;

Or. en

Emendamento 973
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*

(i) accesso dei richiedenti a condizioni di accoglienza adeguate;	(i) accesso dei richiedenti a condizioni di accoglienza adeguate ***conformemente alla direttiva sulle condizioni di accoglienza***;

Or. en

Emendamento 974
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) accesso dei richiedenti a condizioni di accoglienza adeguate;	(i) accesso dei richiedenti a condizioni di accoglienza adeguate ***conformemente alla [direttiva sulle condizioni di accoglienza]***;

Or. en

Emendamento 975
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) accesso dei ***richiedenti*** a condizioni di accoglienza adeguate;	(i) accesso dei ***beneficiari di protezione internazionale*** a condizioni di accoglienza adeguate;

Or. en

Emendamento 976
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) gestione efficace del rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 977
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) gestione efficace del rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 978
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) gestione efficace del rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 979
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) ***gestione efficace del*** rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;	(j) ***misure efficaci intese ad assistere gli Stati membri nei loro tentativi di*** rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Or. en

Emendamento 980
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) ***gestione efficace del*** rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;	(j) rimpatrio ***efficace e rapido*** di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Or. en

Emendamento 981
Balázs Hidvéghi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) misure efficaci intese a fornire incentivi e sostegno all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale negli Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 982
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche,

Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) misure efficaci intese a ***fornire incentivi e sostegno all'integrazione dei beneficiari di*** protezione internazionale ***negli Stati membri***;	(k) misure efficaci intese a ***garantire che i rifugiati siano ospitati nella regione vicina al paese di origine e, nei casi in cui i rifugiati abbiano ottenuto l'asilo in uno Stato membro, misure efficaci intese a garantire che chi ha ottenuto*** protezione internazionale ***possa rimpatriare nel loro paese di origine una volta che sia sicuro farlo***;

Or. en

Emendamento 983
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) misure efficaci intese a fornire incentivi e sostegno all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale negli Stati membri;	(k) misure efficaci intese a fornire incentivi e sostegno all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale negli Stati membri ***o negli Stati terzi partner***;

Or. en

Emendamento 984
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) misure efficaci intese a fornire	(k) misure efficaci intese a fornire

incentivi e sostegno all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale negli Stati membri;	sostegno all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale negli Stati membri;

Or. en

Emendamento 985
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) misure volte a ridurre e contrastare i fattori che favoriscono la migrazione irregolare verso l'Unione e il soggiorno irregolare nell'Unione, compreso il lavoro illegale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 986
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) misure volte a ridurre e contrastare i fattori che favoriscono la migrazione irregolare verso l'Unione e il soggiorno irregolare nell'Unione, compreso il lavoro illegale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 987
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) misure volte a ridurre e contrastare i fattori che favoriscono la migrazione irregolare verso l'Unione e il soggiorno irregolare nell'Unione, compreso il lavoro illegale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 988
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) misure volte a ***ridurre e contrastare*** i fattori che favoriscono la migrazione irregolare verso ***l'***Unione e il soggiorno irregolare ***nell'Unione***, ***compreso*** il lavoro illegale;	(l) misure volte a ***eliminare*** i fattori che favoriscono la migrazione irregolare verso ***gli Stati membri dell'***Unione ***europea*** e il soggiorno irregolare ***negli Stati membri dell'Unione europea***, ***compresi gli intermediari del traffico e*** il lavoro illegale***, nonché campagne di ampia portata contro il traffico di persone che informino i migranti in merito al fatto che nessuno che entra irregolarmente nell'UE potrà mai far sì che l'UE diventi la propria patria, poiché tutte le domande di asilo di chi è entrato irregolarmente saranno automaticamente respinte***;

Or. en

Emendamento 989
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) misure volte a ridurre e contrastare i fattori che favoriscono la migrazione irregolare verso l'Unione e il soggiorno irregolare nell'Unione, ***compreso*** il lavoro illegale;	(l) misure volte a ridurre e contrastare i fattori che favoriscono ***e attraggono*** la migrazione irregolare verso l'Unione e il soggiorno irregolare nell'Unione, ***compresi*** il lavoro illegale***, le frodi in materia di asilo, nonché le condizioni che consentono ai paesi terzi di militarizzare la migrazione***;

Or. en

Emendamento 990
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) misure volte a ridurre e contrastare i fattori che favoriscono la migrazione irregolare verso l'Unione e il soggiorno irregolare nell'Unione, compreso il lavoro illegale;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 991
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
(m) piena mobilitazione e utilizzo degli organismi operativi istituiti a livello dell'Unione, segnatamente l'Agenzia europea della guardia di frontiera e	***soppresso***

costiera, l'Agenzia per l'asilo, eu-LISA ed Europol, nonché dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala dell'Unione;

Or. en

Emendamento 992
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
(m) piena mobilitazione e utilizzo degli organismi operativi istituiti a livello dell'Unione, segnatamente l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia per l'asilo, eu-LISA ed Europol, nonché dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala dell'Unione;	(m) piena mobilitazione e utilizzo degli organismi operativi istituiti a livello dell'Unione, segnatamente l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia per l'asilo, eu-LISA ed Europol, nonché dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala dell'Unione ***per offrire eventuale assistenza richiesta dagli Stati membri per la lotta contro la migrazione irregolare, le frodi in materia di asilo e gli attacchi ibridi nei confronti degli Stati membri***;

Or. en

Emendamento 993
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
(m) piena mobilitazione e utilizzo degli organismi operativi ***istituiti a livello dell'Unione, segnatamente l'Agenzia europea della guardia di frontiera e***	(m) piena mobilitazione e utilizzo degli organismi operativi ***dell'***Agenzia per l'asilo;

costiera, l'Agenzia per l'asilo***, eu-LISA ed Europol, nonché dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 994
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
(m) piena mobilitazione e utilizzo degli organismi operativi ***istituiti a livello dell'Unione, segnatamente l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'***Agenzia per l'asilo***, eu-LISA ed Europol, nonché dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala dell'Unione***;	(m) piena mobilitazione e utilizzo degli organismi operativi ***dell'***Agenzia per l'asilo;

Or. en

Emendamento 995
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
(m) piena mobilitazione e utilizzo degli organismi operativi istituiti a livello dell'Unione, segnatamente l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia per l'asilo, eu-LISA ed Europol, nonché dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala dell'Unione;	(m) piena mobilitazione e utilizzo degli organismi operativi ***e fisici*** istituiti a livello dell'Unione, segnatamente l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia per l'asilo, eu-LISA ed Europol, nonché dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala dell'Unione;

Or. en

Emendamento 996
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
(n) piena attuazione del quadro europeo per la preparazione e la gestione delle crisi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 997
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(n bis) piena attuazione degli accordi in base ai quali ogni Stato che riceve fondi dall'Unione europea deve convenire, prima di ricevere qualsiasi fondo, di accettare migranti che fanno ritorno nei paesi d'origine dagli Stati membri dell'Unione europea e da qualsiasi Stato partner con cui gli Stati membri hanno concluso accordi per agevolare tali rimpatri.

Or. en

Emendamento 998
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera n bis (nuova)

Testo della commissione	*Emendamento*

	n bis) pieno impiego e utilizzo degli strumenti finanziari dell'UE in modo flessibile e adattato alle circostanze che possono presentarsi, al fine di adottare le misure necessarie per l'applicazione di questo quadro comune.

Or. es

Emendamento 999
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 4	***soppresso***
Principio dell'elaborazione integrata delle politiche	
1. L'Unione e gli Stati membri assicurano la coerenza delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, comprese le componenti interna ed esterna di tali politiche.	
2. L'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dell'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione.	
3. Gli Stati membri, con il sostegno delle agenzie dell'Unione, assicurano di disporre della capacità di attuare efficacemente le politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, tenendo conto dell'approccio globale di cui all'articolo 3, comprese le risorse umane e finanziarie e le infrastrutture necessarie.	

Or. en

Motivazione

Testo spostato agli articoli 3 e 5 bis.

Emendamento 1000
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Principio dell'elaborazione integrata delle politiche	***Migliore*** elaborazione integrata delle politiche

Or. en

Emendamento 1001
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Unione e gli Stati membri assicurano la coerenza delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, comprese le componenti interna ed esterna di tali politiche.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1002
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Unione e gli Stati membri	1. L'Unione e gli Stati membri

assicurano la coerenza delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, comprese le componenti interna ed esterna di tali politiche.	assicurano la coerenza delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, comprese le componenti interna ed esterna di tali politiche ***in consultazione con le istituzioni e le agenzie dell'UE e degli Stati membri competenti per le politiche esterne e nel pieno rispetto delle competenze di tali istituzioni e agenzie***.

Or. en

Emendamento 1003
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Unione e gli Stati membri assicurano la coerenza delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, comprese le componenti interna ed esterna di tali politiche.	1. L'Unione e gli Stati membri assicurano***, per quanto possibile e nei limiti della proporzionalità e sussidiarietà, nel pieno rispetto della sovranità degli Stati membri,*** la coerenza delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, comprese le componenti interna ed esterna di tali politiche.

Or. en

Emendamento 1004
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Unione e gli Stati membri assicurano la coerenza delle politiche ***relative alla gestione dell'***asilo ***e della migrazione, comprese le componenti***	1. L'Unione e gli Stati membri assicurano la coerenza delle politiche ***in materia di*** asilo.

interna ed esterna di tali politiche.

Or. en

Emendamento 1005
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Unione ***e gli*** Stati membri ***assicurano la coerenza delle*** politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, comprese le componenti interna ed esterna di tali politiche.	1. L'Unione ***fa tutto il possibile per rispettare sempre le competenze degli*** Stati membri ***per quanto riguarda le*** politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, comprese le componenti interna ed esterna di tali politiche.

Or. en

Emendamento 1006
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Unione e gli Stati membri assicurano la coerenza delle politiche relative ***alla gestione dell'***asilo e ***della*** migrazione, comprese le componenti interna ed esterna di tali politiche.	1. L'Unione e gli Stati membri assicurano la coerenza delle politiche relative ***all'***asilo e ***alla*** migrazione, comprese le componenti interna ed esterna di tali politiche ***nel pieno rispetto delle competenze nazionali***.

Or. en

Emendamento 1007
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri garantiscono la protezione delle loro frontiere esterne da tutte le incursioni straniere, ivi compresi la migrazione irregolare, gli attacchi ibridi e le frodi in materia di asilo.

Or. en

Emendamento 1008
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dell'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1009
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della commissione	*Emendamento*
2. L'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dell'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione.	2. L'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dell'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione***, tenendo conto dell'approccio globale menzionato nell'articolo 3***.

Or. es

Emendamento 1010
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dell'attuazione delle politiche ***relative alla gestione dell'***asilo ***e della migrazione***.	2. L'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dell'attuazione delle politiche ***in materia di*** asilo ***che rispettano appieno il diritto internazionale e dell'UE, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali***.

Or. en

Emendamento 1011
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***L'Unione e*** gli Stati membri, ***nell'ambito delle rispettive competenze***, sono responsabili dell'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione.	2. Gli Stati membri, ***assistiti dall'Unione e nel pieno rispetto della sovranità degli Stati membri***, sono responsabili dell'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione.

Or. en

Emendamento 1012
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***L'Unione e*** gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dell'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione.	2. Gli Stati membri ***e l'Unione***, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dell'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione.

Or. en

Emendamento 1013
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dell'attuazione delle politiche ***relative alla gestione dell'***asilo ***e della migrazione***.	2. L'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dell'attuazione delle politiche ***in materia di*** asilo.

Or. en

Emendamento 1014
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dell'attuazione delle politiche relative ***alla gestione dell'***asilo e ***della*** migrazione.	2. L'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dell'attuazione delle politiche relative ***all'***asilo e ***alla*** migrazione.

Or. en

Emendamento 1015
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri***, con il sostegno delle agenzie dell'Unione***, assicurano di disporre della capacità di ***attuare*** efficacemente ***le politiche relative alla gestione dell'asilo e della*** migrazione***, tenendo conto dell'approccio globale di cui all'articolo 3, comprese le risorse umane e finanziarie e le infrastrutture necessarie***.	3. Gli Stati membri, assicurano di disporre della capacità di ***prevenire*** efficacemente ***la*** migrazione ***irregolare, nonché di disincentivare le frodi in materia di asilo e la militarizzazione della migrazione***.

Or. en

Emendamento 1016
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri, con il sostegno ***delle agenzie dell'Unione***, assicurano di disporre della capacità di attuare efficacemente le politiche ***relative alla gestione dell'***asilo ***e della migrazione, tenendo conto dell'approccio globale di cui all'articolo 3***, comprese le risorse umane e finanziarie e le infrastrutture necessarie.	3. Gli Stati membri, con il sostegno ***dell'Agenzia per l'asilo***, assicurano di disporre della capacità di attuare efficacemente le politiche ***in materia di*** asilo, comprese le risorse umane e finanziarie e le infrastrutture necessarie.

Or. en

Emendamento 1017
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri, con il sostegno delle agenzie dell'Unione, assicurano di disporre della capacità di attuare efficacemente le politiche ***relative alla gestione dell'***asilo ***e della migrazione***, ***tenendo conto dell'approccio globale di cui all'articolo 3***, comprese le risorse umane e finanziarie e le infrastrutture necessarie.	3. Gli Stati membri, con il sostegno delle agenzie dell'Unione, assicurano di disporre della capacità di attuare efficacemente le politiche ***in materia di*** asilo, ***nel pieno rispetto dei loro obblighi a norma del diritto internazionale e dell'UE, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali***, comprese le risorse umane e finanziarie e le infrastrutture necessarie.

Or. en

Emendamento 1018
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri, con il sostegno delle agenzie dell'Unione, assicurano di disporre della capacità di attuare efficacemente le politiche relative ***alla gestione dell'***asilo e ***della*** migrazione, tenendo conto dell'approccio globale di cui all'articolo 3, comprese le risorse umane e finanziarie e le infrastrutture necessarie.	3. Gli Stati membri, con il sostegno delle agenzie dell'Unione, assicurano di disporre della capacità di attuare efficacemente le politiche relative ***all'***asilo e ***alla*** migrazione, tenendo conto dell'approccio globale di cui all'articolo 3, comprese le risorse umane e finanziarie e le infrastrutture necessarie.

Or. en

Emendamento 1019
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Principio di ***solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità***	Principio di ***leale cooperazione***

Or. en

Emendamento 1020
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Principio di solidarietà ***e di equa ripartizione delle responsabilità***	Principio di solidarietà ***volontaria***

Or. en

Emendamento 1021
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Principio di ***solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità***	Principio di ***cooperazione volontaria***

Or. en

Emendamento 1022
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'adempimento dei loro obblighi, gli Stati membri ***rispettano il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e*** tengono conto dell'interesse comune per l'efficace funzionamento delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione. Gli Stati membri:	1. Nell'adempimento dei loro obblighi, gli Stati membri tengono conto dell'interesse comune per l'efficace funzionamento delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione. Gli Stati membri:

Or. en

Emendamento 1023
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'adempimento dei loro obblighi, gli Stati membri rispettano il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e tengono conto dell'interesse comune per l'efficace funzionamento delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione. Gli Stati membri:	1. Nell'adempimento dei loro obblighi, gli Stati membri rispettano il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità***, sancito all'articolo 80 TFUE,*** e tengono conto dell'interesse comune per l'efficace funzionamento delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione. Gli Stati membri:

Or. en

Emendamento 1024
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'adempimento dei loro	1. Nell'adempimento dei loro obblighi

obblighi, gli Stati membri ***rispettano il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e tengono conto dell'interesse comune per l'efficace funzionamento*** delle politiche ***dell'Unione*** in materia di ***gestione*** dell'asilo e della migrazione. Gli Stati membri:

volontari, gli Stati membri ***si assistono reciprocamente mediante strumenti volontari nello svolgimento dei compiti, compresi alcuni aspetti*** delle politiche in materia di ***mitigazione*** dell'asilo e della migrazione. Gli Stati membri:

Or. en

Emendamento 1025
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'adempimento dei loro obblighi, gli Stati membri rispettano il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e tengono conto dell'interesse comune per l'efficace funzionamento delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione. ***Gli Stati membri:***	1. Nell'adempimento dei loro obblighi, gli Stati membri rispettano il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità ***di cui all'articolo 80 TFUE*** e tengono conto dell'interesse comune per l'efficace funzionamento delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione.

Or. en

Emendamento 1026
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'adempimento dei loro obblighi, gli Stati membri rispettano il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e tengono conto dell'interesse comune per l'efficace	1. Nell'adempimento dei loro obblighi, gli Stati membri rispettano il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e tengono conto dell'interesse comune per l'efficace

funzionamento delle politiche dell'Unione in materia di ***gestione dell'***asilo ***e della migrazione***. Gli Stati membri:	funzionamento delle politiche dell'Unione in materia di asilo. Gli Stati membri:

Or. en

Emendamento 1027
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'adempimento dei loro obblighi, gli Stati membri rispettano il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e tengono conto dell'interesse comune per l'efficace funzionamento delle politiche dell'Unione in materia di ***gestione dell'***asilo ***e della migrazione***. Gli Stati membri:	1. Nell'adempimento dei loro obblighi, gli Stati membri rispettano il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e tengono conto dell'interesse comune per l'efficace funzionamento delle politiche dell'Unione in materia di asilo. Gli Stati membri:

Or. en

Emendamento 1028
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'adempimento dei loro obblighi, gli Stati membri rispettano il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e tengono conto dell'interesse comune per l'efficace funzionamento delle politiche dell'Unione in materia di ***gestione dell'***asilo e ***della*** migrazione. Gli Stati membri:	1. Nell'adempimento dei loro obblighi, gli Stati membri rispettano il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità e tengono conto dell'interesse comune per l'efficace funzionamento delle politiche dell'Unione in materia di asilo e migrazione. Gli Stati membri:

Or. en

Emendamento 1029
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle procedure di protezione internazionale, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Testo spostato all'articolo 5 bis.

Emendamento 1030
Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle procedure di protezione internazionale, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente;	(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle procedure di protezione internazionale, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente; ***garantiscono l'assegnazione in tutte le circostanze di sufficienti finanziamenti e personale qualificato e ben formato; chiedono sostegno a tal fine agli organismi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione;***

Or. en

Emendamento 1031
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle procedure di protezione internazionale, ***concedono tale*** protezione ***a*** coloro che ***ne*** hanno bisogno e provvedono al rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente;	(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle procedure di protezione internazionale, ***negli Stati membri o negli Stati terzi partner, agevolano la*** protezione ***nei centri di accoglienza dei paesi terzi per*** coloro che hanno ***realmente*** bisogno ***di protezione internazionale*** e provvedono al rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente;

Or. en

Emendamento 1032
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle procedure di protezione internazionale, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente;	(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle procedure di protezione internazionale ***nonché alle procedure di protezione nazionale se queste ultime forniscono una migliore protezione***, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente;

Or. en

Emendamento 1033
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di ***gestione dell'***asilo ***e della migrazione*** che danno accesso alle procedure di protezione internazionale, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e ***provvedono al rimpatrio di*** coloro ***che soggiornano irregolarmente***;	(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di asilo che danno accesso alle procedure di protezione internazionale, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e ***garantiscono un'accoglienza adeguata, nonché investono a favore della stessa, prevedendo misure intese a tutelare*** coloro ***con esigenze di accoglienza particolari***;

Or. en

Emendamento 1034
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle procedure di protezione internazionale, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente;	(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle procedure di protezione internazionale ***e nazionale***, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al rimpatrio ***dignitoso*** di coloro che soggiornano irregolarmente;

Or. en

Emendamento 1035
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle procedure di protezione internazionale, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente;	(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle procedure di protezione internazionale, concedono tale protezione a coloro che ne hanno ***realmente*** bisogno e provvedono al ***rapido*** rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente;

Or. en

Emendamento 1036
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle procedure di protezione internazionale, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente;	(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle procedure di protezione internazionale ***e nazionale***, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente;

Or. en

Emendamento 1037
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle	(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle

procedure di protezione internazionale, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente;	procedure di protezione internazionale, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al rimpatrio ***effettivo*** di coloro che soggiornano irregolarmente;

Or. fr

Emendamento 1038
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle procedure di ***protezione internazionale***, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente;	(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle procedure di ***asilo***, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al rimpatrio ***efficace e immediato*** di coloro che soggiornano irregolarmente;

Or. en

Emendamento 1039
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di ***gestione dell'***asilo e ***della*** migrazione che danno accesso alle procedure di protezione internazionale, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente;	(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di asilo e migrazione che danno accesso alle procedure di protezione internazionale, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al ***rapido*** rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente;

Or. en

Emendamento 1040
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di ***gestione dell'***asilo ***e della migrazione*** che danno accesso alle procedure di protezione internazionale***, concedono tale*** protezione ***a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente***;	(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di asilo che danno accesso alle procedure di protezione internazionale ***e ad altre procedure di*** protezione ***nazionale che offrono per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura il diritto di soggiornare***;

Or. en

Emendamento 1041
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate per ridurre e prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Testo spostato all'articolo 5 bis.

Emendamento 1042
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate per ridurre e prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1043
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate per ridurre e prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1044
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate per ridurre e prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti;	(b) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate***, nel pieno rispetto dell'obbligo giuridico di fornire accesso alle procedure di asilo,*** per ridurre e prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, ***prestando particolare attenzione alla creazione di percorsi sicuri e legali,*** in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti ***e la tratta di esseri umani, tutelando nel contempo i diritti delle persone vittime del traffico e della tratta***;

Or. en

Emendamento 1045
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate per ridurre e prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti;	(b) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate per ridurre e prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, ***subordinando gli aiuti allo sviluppo all'efficace attuazione degli accordi di riammissione,*** anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti***, in particolare da parte delle ONG che operano a titolo di "ricerca e soccorso"***;

Or. en

Emendamento 1046
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adottano tutte le misure necessarie ***e proporzionate*** per ridurre e prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti;	(b) adottano tutte le misure necessarie per ridurre e prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti; ***tali misure possono comprendere il diritto penale e/o sanzioni amministrative nei confronti di enti privati che fungono da intermediari per la migrazione irregolare;***

Or. en

Emendamento 1047
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adottano tutte le misure necessarie ***e proporzionate*** per ***ridurre e prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri,*** in ***stretta*** cooperazione ***e in partenariato*** con i paesi terzi interessati***, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti***;	(b) adottano tutte le misure necessarie per ***assicurare un accesso reale ed efficace agli strumenti per l'ingresso legale*** in cooperazione con i paesi terzi interessati;

Or. en

Emendamento 1048
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate per ridurre e prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti;	(b) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate per ridurre e prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti ***e la tratta di esseri umani***;

Or. en

Emendamento 1049
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate per ***ridurre e*** prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti;	(b) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate per prevenire ***e disincentivare*** la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti ***e la tratta di esseri umani***;

Or. en

Emendamento 1050
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate per ridurre e prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in	(b) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate per ridurre e prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in

partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti;	partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico ***e la tratta*** di migranti;

Or. en

Emendamento 1051
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adottano tutte le misure necessarie ***e proporzionate*** per ***ridurre e*** prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti;	(b) adottano tutte le misure necessarie per prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti ***e la tratta di esseri umani***;

Or. en

Emendamento 1052
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate per ***ridurre e*** prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti;	(b) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate per prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti;

Or. en

Emendamento 1053
Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) informano immediatamente la Commissione europea mediante una lettera formale quando lo Stato membro individua gravi carenze nella sua capacità di garantire un adeguato sistema nazionale di gestione dell'asilo e della migrazione vista la pressione migratoria a seguito di un afflusso di arrivi in un singolo Stato membro in un breve periodo;

Or. en

Emendamento 1054
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) rimuovono eventuali fattori di attrazione che attirano una maggiore migrazione irregolare verso l'Unione o che creano una pressione migratoria alle frontiere esterne di un altro Stato membro, adattando opportunamente il loro diritto interno;

Or. en

Emendamento 1055
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) garantiscono un'accoglienza adeguata, ivi comprese misure volte a tutelare le persone con esigenze specifiche quali i minori, e investono a favore della stessa;

Or. en

Emendamento 1056
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) garantiscono condizioni di accoglienza adeguate, ivi comprese misure volte a tutelare le persone con esigenze specifiche, e investono a favore delle stesse;

Or. en

Emendamento 1057
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) garantiscono un'accoglienza adeguata, ivi comprese misure volte a tutelare le persone con esigenze specifiche, e investono a favore della stessa;

Or. en

Emendamento 1058
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) applicano in modo corretto e rapido le norme relative alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e, se necessario, procedono al trasferimento verso lo Stato membro competente a norma della parte III, capi I-VI;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Testo spostato all'articolo 5 bis.

Emendamento 1059
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) applicano in modo corretto e rapido le norme relative alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e, se necessario, procedono al trasferimento verso lo Stato membro competente a norma della parte III, capi I-VI;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1060
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) applicano in modo corretto e rapido le norme relative alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e, se necessario, procedono al trasferimento verso lo Stato membro competente a norma della parte III, capi I-VI;	(c) applicano in modo corretto e rapido le norme relative alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ***a una persona che è arrivata irregolarmente nel territorio dell'Unione europea*** e, se necessario, procedono al trasferimento verso lo Stato membro competente a norma della parte III, capi I-VI;

Or. en

Emendamento 1061
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) applicano in modo corretto e rapido le norme relative alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e, se necessario, procedono al trasferimento verso lo Stato membro competente a norma della parte III, capi I-VI;	(c) applicano in modo corretto e rapido le norme relative alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e, se necessario, procedono al trasferimento verso lo Stato membro competente a norma della parte III, capi I-VI***, e della parte IV, capo I***;

Or. en

Emendamento 1062
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) forniscono sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà sulla base delle esigenze di cui alla parte IV, capi I-III;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Testo spostato all'articolo 5 bis.

Emendamento 1063
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) forniscono sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà sulla base delle esigenze di cui alla parte IV, capi I-III;	(d) forniscono sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà ***flessibili adattati alle singole capacità degli Stati membri, tenendo conto delle loro specificità nazionali e*** sulla base delle esigenze di cui alla parte IV, capi I-III;

Or. en

Emendamento 1064
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della commissione	*Emendamento*
d) forniscono sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà sulla base delle esigenze di cui	d) forniscono sostegno ***efficace*** ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà sulla base delle esigenze di

alla parte IV, ***capi I-III***;	cui alla parte IV ***e, se del caso, di quelli che gli Stati membri possono richiedere, garantendo una solidarietà flessibile***;

Or. es

Emendamento 1065
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***forniscono sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà sulla base delle esigenze di cui alla parte IV, capi I-III***;	(d) ***coopera nella ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale nei centri di accoglienza dei paesi terzi nonché nel rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***;

Or. en

Emendamento 1066
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) forniscono sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di ***solidarietà*** sulla base delle esigenze di cui alla parte IV, capi I-III;	(d) forniscono sostegno ***volontario*** ad altri Stati membri sotto forma di contributi ***finanziari o*** di ***altra natura*** sulla base delle esigenze di cui alla parte IV, capi I-III;

Or. en

Emendamento 1067
Damien Carême

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) forniscono sostegno ad altri Stati membri ***sotto forma*** di contributi di solidarietà ***sulla base delle esigenze*** di ***cui alla parte IV, capi I-III***;	(d) forniscono sostegno ad altri Stati membri ***attraverso*** contributi di solidarietà ***sotto forma*** di ***ricollocazione***;

Or. en

Emendamento 1068
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) forniscono sostegno ad altri Stati membri sotto forma di ***contributi di solidarietà*** sulla base ***delle esigenze*** di cui ***alla parte IV, capi I-III***;	(d) forniscono sostegno ad altri Stati membri sotto forma di ***ricollocazione*** sulla base ***dei criteri*** di cui ***al capo II***;

Or. en

Emendamento 1069
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate per prevenire gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e per porvi rimedio.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Testo spostato all'articolo 5 bis.

Emendamento 1070
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate per prevenire gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e per porvi rimedio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1071
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate per prevenire gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e per porvi rimedio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1072
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate per ***prevenire gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e per porvi rimedio***.	(e) adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate per ***migliorare e investire in un'adeguata integrazione dei beneficiari di protezione internazionale***.

Or. en

Emendamento 1073
Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate per prevenire gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e per porvi rimedio.	(e) adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate per prevenire gli spostamenti non autorizzati ***e secondari*** tra Stati membri e per porvi rimedio.

Or. en

Emendamento 1074
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) adottano tutte le misure ***ragionevoli e proporzionate per prevenire gli*** spostamenti non autorizzati tra Stati membri ***e per porvi rimedio***.	(e) adottano tutte le misure ***utili a porre fine agli*** spostamenti non autorizzati tra Stati membri.

Or. fr

Emendamento 1075
Charlie Weimers

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) adottano tutte le misure ***ragionevoli e proporzionate*** per prevenire gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e per porvi rimedio.	(e) adottano tutte le misure ***necessarie*** per prevenire gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e per porvi rimedio.

Or. en

Emendamento 1076
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) provvedono affinché la domanda di qualsiasi richiedente protezione internazionale sia automaticamente respinta se lo stesso non è giunto nell'Unione europea direttamente da un paese in cui la sua vita o libertà è stata minacciata o se, provenendo da tale paese, si è fermato in un altro paese al di fuori dell'Unione europea e può dimostrare che non ci si può ragionevolmente aspettare che abbia cercato protezione ai sensi della convenzione relativa allo status dei rifugiati in tale paese.

Or. en

Emendamento 1077
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno finanziario e operativo	2. Il sostegno finanziario e operativo

dell'Unione per l'attuazione degli obblighi è fornito in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo per la gestione integrata delle frontiere].	dell'Unione***, incluso un sostegno operativo alle proprie agenzie,*** per l'attuazione degli obblighi è fornito in conformità ***del regolamento (UE) XXX/XXX (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo), del regolamento (UE) 2019/1896 (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera),*** del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo per la gestione integrata delle frontiere].

Or. es

Emendamento 1078
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno finanziario e operativo dell'Unione per l'attuazione degli obblighi è fornito in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] ***e del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo per la gestione integrata delle frontiere]***.	2. Il sostegno finanziario e operativo dell'Unione per l'attuazione degli obblighi è fornito in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione].

Or. en

Emendamento 1079
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno finanziario e operativo dell'Unione per l'attuazione degli obblighi è fornito in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e	2. Il sostegno finanziario e operativo dell'Unione per l'attuazione degli obblighi è fornito in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e

migrazione] ***e del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo per la gestione integrata delle frontiere]***.	migrazione].

Or. en

Emendamento 1080
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno finanziario e operativo dell'Unione per l'attuazione degli obblighi è fornito in conformità del regolamento (UE) ***XXX/XXX*** [Fondo Asilo ***e*** migrazione] e del regolamento (UE) ***XXX/XXX*** [Fondo per la gestione integrata delle frontiere].	2. Il sostegno finanziario e operativo dell'Unione per l'attuazione degli obblighi è fornito in conformità del regolamento (UE) ***2021/1147*** [Fondo Asilo**,** migrazione ***e integrazione***] e del regolamento (UE) ***2021/1148*** [Fondo per la gestione integrata delle frontiere].

Or. en

Emendamento 1081
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Funzioni degli Stati membri e degli organismi, uffici e agenzie dell'Unione
	L'Unione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dell'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione.
	Gli Stati membri, con il sostegno delle agenzie dell'Unione, assicurano di

disporre della capacità di attuare efficacemente le politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, tenendo conto dell'approccio globale di cui all'articolo 3, comprese le risorse umane e finanziarie e le infrastrutture necessarie.

In particolare, gli Stati membri:

(a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell'asilo e della migrazione che danno accesso alle procedure di protezione internazionale, concedono tale protezione a coloro che ne hanno bisogno e provvedono al rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente;

(b) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate per ridurre e prevenire la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, in stretta cooperazione e in partenariato con i paesi terzi interessati, anche per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani;

(c) applicano in modo corretto e rapido le norme relative alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e, se necessario, procedono al trasferimento verso lo Stato membro competente a norma della parte III, capi I-VI;

(d) forniscono sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà sulla base delle esigenze di cui alla parte IV, capi I-III;

(e) adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate per prevenire gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e per porvi rimedio.

Or. en

Emendamento 1082

Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Flessibilità per quanto riguarda gli Stati membri per i quali sono in vigore accordi intesi a ricollocare il trattamento delle richieste di protezione internazionale e l'agevolazione di tale protezione in uno Stato terzo partner
	1. Un cittadino di paese terzo che invochi l'esigenza di protezione internazionale, ma che non sia registrato come richiedente asilo, è trasferito in un centro di accoglienza di un paese terzo per il trattamento della sua domanda di asilo e l'eventuale proseguimento della protezione, conformemente all'accordo o alla prassi stabiliti da uno Stato membro e da uno Stato terzo partner di accoglienza.
	2. Il Consiglio approva all'unanimità regolamenti dettagliati concernenti eventuali deroghe a tali norme per i cittadini di paesi terzi.
	3. Il costo del trasferimento del cittadino di paese terzo verso il paese partner è a carico dello Stato membro in cui si trova attualmente la persona.

Or. en

Emendamento 1083
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Governance e monitoraggio ***della***	Monitoraggio ***dell'attuazione dell'acquis***

situazione migratoria	***dell'UE in materia di asilo e dei diritti fondamentali***

Or. en

Emendamento 1084
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Governance e monitoraggio della situazione ***migratoria***	Governance e monitoraggio della situazione ***in materia di asilo***

Or. en

Emendamento 1085
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione adotta una strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione che definisce l'approccio strategico a livello dell'Unione in tale settore e verte sull'attuazione delle politiche in materia di gestione dell'asilo e della migrazione in conformità dei principi enunciati nella presente parte. La Commissione trasmette la strategia al Parlamento europeo e al Consiglio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1086
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione ***adotta*** una ***strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione che definisce l'approccio strategico a livello dell'Unione in tale settore e verte*** sull'attuazione ***delle politiche in materia di gestione dell'***asilo ***e della migrazione in conformità dei principi enunciati nella presente parte.*** La Commissione trasmette la ***strategia*** al Parlamento europeo e al Consiglio.	1. La Commissione ***presenta ogni anno*** una ***relazione*** sull'attuazione ***dell'acquis dell'UE in materia di*** asilo. La Commissione trasmette la ***relazione*** al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 1087
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione adotta una strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione che definisce l'approccio strategico a livello dell'Unione in tale settore e verte sull'attuazione delle politiche in materia di gestione dell'asilo e della migrazione in conformità dei principi enunciati nella presente parte. La Commissione trasmette la strategia al Parlamento europeo e al Consiglio.	1. La Commissione adotta una strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione che definisce l'approccio strategico a livello dell'Unione in tale settore e verte sull'attuazione delle politiche in materia di gestione dell'asilo e della migrazione in conformità dei principi enunciati nella presente parte ***e nel diritto primario dell'UE e nel diritto internazionale applicabile***. La Commissione trasmette la strategia al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 1088
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione adotta una strategia europea sulla ***gestione*** dell'asilo e della migrazione che definisce ***l'approccio strategico a livello dell'Unione in tale settore e verte sull'attuazione delle politiche in materia di*** gestione dell'asilo e della migrazione ***in conformità dei principi enunciati nella presente parte***. La Commissione trasmette la strategia al Parlamento europeo e al Consiglio.	1. La Commissione adotta una strategia europea sulla ***mitigazione*** dell'asilo e della migrazione ***a lungo termine*** che ***verte sull'attuazione della cooperazione degli Stati membri nel settore dell'asilo e della migrazione e*** definisce ***le modalità in cui l'Unione può assistere gli Stati membri nella*** gestione dell'asilo e della migrazione. La Commissione trasmette la strategia al Parlamento europeo e al Consiglio ***nonché al Consiglio nordico***.

Or. en

Emendamento 1089
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione adotta una strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione che definisce l'approccio strategico a livello dell'Unione in tale settore e verte sull'attuazione delle politiche in materia di gestione dell'asilo e della migrazione in conformità dei principi enunciati nella presente parte. La Commissione trasmette la strategia al Parlamento europeo e al Consiglio.	1. La Commissione adotta una strategia europea sulla gestione dell'asilo e ***sulla prevenzione*** della migrazione ***irregolare*** che definisce l'approccio strategico a livello dell'Unione in tale settore e verte sull'attuazione delle politiche in materia di gestione dell'asilo e della migrazione in conformità dei principi enunciati nella presente parte. La Commissione trasmette la strategia al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 1090
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione adotta una strategia europea ***sulla gestione dell'***asilo ***e della migrazione*** che definisce l'approccio strategico a livello dell'Unione ***in tale settore*** e verte sull'attuazione delle politiche in materia di ***gestione dell'***asilo ***e della migrazione*** in conformità dei principi enunciati nella presente parte. La Commissione trasmette la strategia al Parlamento europeo e al Consiglio.	1. La Commissione adotta una strategia europea ***quinquennale in materia di*** asilo che definisce l'approccio strategico ***per garantire l'accesso all'asilo*** a livello dell'Unione e verte sull'attuazione delle politiche in materia di asilo in conformità dei principi enunciati nella presente parte ***e nel diritto primario dell'UE e nel diritto internazionale applicabile***. La Commissione trasmette la strategia al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 1091
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione adotta una strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione che ***definisce l'approccio strategico a livello dell'Unione in tale settore e*** verte sull'attuazione delle politiche in materia di gestione dell'asilo e della migrazione in conformità dei principi enunciati nella presente parte. La Commissione trasmette la strategia al Parlamento europeo e al Consiglio.	1. La Commissione adotta una strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione ***a lungo termine*** che verte sull'attuazione delle politiche in materia di gestione dell'asilo e della migrazione ***e definisce l'approccio a livello dell'Unione alla gestione dell'asilo e della migrazione*** in conformità dei principi enunciati nella presente parte. La Commissione trasmette la strategia al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 1092
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione tiene conto di quanto segue:	***soppresso***
(a) le strategie nazionali degli Stati membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo;	
(b) le informazioni raccolte dalla Commissione in base alla raccomandazione n. XXX della Commissione su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione, di seguito denominato "Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione"; le relazioni pubblicate nell'ambito di tale quadro e le attività della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione;	
(c) le pertinenti relazioni e analisi delle agenzie dell'Unione;	
(d) le informazioni raccolte nel corso delle valutazioni effettuate nell'ambito del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1053/2013[55].	

[55] Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Or. en

Emendamento 1093
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La ***strategia*** europea ***sulla gestione dell'***asilo ***e della migrazione*** tiene conto di quanto segue:	2. La ***relazione*** europea ***in materia di*** asilo tiene conto di quanto segue:

Or. en

Emendamento 1094
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La strategia europea ***sulla gestione dell'***asilo ***e della migrazione*** tiene conto di quanto segue:	2. La strategia europea ***in materia di*** asilo tiene conto di quanto segue:

Or. en

Emendamento 1095
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le strategie nazionali degli Stati membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1096
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le strategie nazionali degli Stati membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo;	(a) le strategie nazionali degli Stati membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo ***e qualsiasi sforzo approvato dai parlamenti nazionali per far fronte alle pressioni migratorie, ad esempio un obiettivo "zero vittime" o un saldo negativo per la migrazione***;

Or. en

Emendamento 1097
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le strategie nazionali degli Stati membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo;	(a) le strategie nazionali degli Stati membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo ***e il loro rispetto del diritto internazionale e dell'UE***;

Or. en

Emendamento 1098
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le strategie nazionali degli Stati	(a) le strategie nazionali degli Stati

membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo;	membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo ***e il loro rispetto del diritto internazionale e dell'UE***;

Or. en

Emendamento 1099
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le ***strategie*** nazionali degli Stati membri ***di cui al paragrafo 3 del presente articolo***;	(a) le ***normative*** nazionali degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 1100
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le informazioni raccolte dalla Commissione in base alla raccomandazione n. XXX della Commissione su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione, di seguito denominato "Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione"; le relazioni pubblicate nell'ambito di tale quadro e le attività della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1101
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le informazioni raccolte dalla Commissione in base alla raccomandazione n. XXX della Commissione su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione, di seguito denominato "Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione"; le relazioni pubblicate nell'ambito di tale quadro e le attività della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione;	(b) le informazioni raccolte dalla Commissione in base alla raccomandazione n. XXX della Commissione su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione, di seguito denominato "Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione"; le relazioni pubblicate nell'ambito di tale quadro e le attività della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione; ***le informazioni raccolte dalla Commissione e dall'Agenzia dell'UE per l'asilo sull'attuazione dell'acquis in materia di asilo;***

Or. en

Emendamento 1102
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le informazioni raccolte dalla Commissione in base alla raccomandazione n. XXX della Commissione su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione, di seguito denominato "Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione"; le relazioni pubblicate nell'ambito di tale quadro e le attività della	(b) le informazioni raccolte dalla Commissione in base alla raccomandazione n. XXX della Commissione su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione, di seguito denominato "Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione"; le relazioni pubblicate nell'ambito di tale quadro e le attività della

rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione;	rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione ***e le informazioni raccolte dalla Commissione e dall'Agenzia dell'UE per l'asilo sull'attuazione dell'acquis in materia di asilo***;

Or. en

Emendamento 1103
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le pertinenti relazioni e analisi delle agenzie dell'Unione;	(c) le pertinenti relazioni e analisi delle agenzie dell'Unione ***e di altre agenzie internazionali***; ***a tale riguardo, gli Stati membri considerano l'istituzione di un osservatorio per le migrazioni quale funzione permanente all'interno dell'OSCE al fine di comprendere meglio i flussi irregolari dei cittadini di paesi terzi e i preparativi della guerra ibrida che utilizza i cittadini di paesi terzi come arma mediante le frodi in materia di asilo e altri metodi in relazione alla migrazione irregolare***;

Or. en

Emendamento 1104
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le pertinenti relazioni e analisi ***delle***	(c) le pertinenti relazioni e analisi

agenzie dell'Unione;	***dell'Agenzia per l'asilo e dell'Agenzia*** dell'Unione ***europea per i diritti fondamentali***;

Or. en

Emendamento 1105
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le pertinenti relazioni e analisi delle agenzie dell'Unione;	(c) le pertinenti relazioni e analisi ***degli Stati membri o*** delle agenzie dell'Unione;

Or. en

Emendamento 1106
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le pertinenti relazioni e analisi delle agenzie dell'Unione;	(c) le pertinenti relazioni e analisi delle agenzie dell'Unione***, ivi compresa l'Agenzia per i diritti fondamentali***;

Or. en

Emendamento 1107
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le pertinenti relazioni e analisi delle agenzie dell'Unione;	(c) le pertinenti relazioni e analisi delle agenzie dell'Unione ***e del Servizio europeo per l'azione esterna***;

Or. en

Emendamento 1108
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le informazioni raccolte nel corso delle valutazioni effettuate nell'ambito del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1053/2013[55].	***soppresso***

[55] Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Or. en

Emendamento 1109
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le informazioni raccolte nel corso delle valutazioni effettuate nell'ambito del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1053/2013[55]**.**	(d) le informazioni raccolte nel corso delle valutazioni effettuate nell'ambito del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1053/2013[55]***;***
[55] Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).	[55] Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Or. en

Emendamento 1110
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***le informazioni raccolte nel corso delle valutazioni effettuate nell'ambito del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1053/2013***[55].	(d) ***le pertinenti relazioni e analisi elaborate dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali nonché le relazioni delle organizzazioni della società civile***.
[55] Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e	

di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Or. en

Emendamento 1111
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) le informazioni fornite dalle organizzazioni internazionali competenti e dalle autorità di monitoraggio indipendenti concernenti il rispetto dei principi e degli obblighi a livello internazionale e dell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 1112
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) i nuovi sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Or. en

Emendamento 1113

Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) le pertinenti relazioni e analisi delle organizzazioni internazionali, delle ONG e degli organismi indipendenti.

Or. en

Emendamento 1114
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) i nuovi sviluppi della giurisprudenza degli organi giurisdizionali europei.

Or. en

Emendamento 1115
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) i nuovi sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Or. en

Emendamento 1116

Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri attuano strategie nazionali intese a garantire una capacità sufficiente per l'attuazione di un sistema efficace di gestione dell'asilo e della migrazione conformemente ai principi stabiliti nella presente parte. Tali strategie comprendono una pianificazione di emergenza a livello nazionale, che tenga conto della pianificazione di emergenza a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896[56] (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza], e delle relazioni della Commissione pubblicate nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione. Tali strategie nazionali includono informazioni sulle modalità con cui lo Stato membro si conforma ai principi enunciati nella presente parte e agli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale. Tengono conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, segnatamente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e sono coerenti e complementari con le strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere stabilite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896. Tali strategie tengono conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, della valutazione effettuata in conformità del regolamento	***soppresso***

(UE) n. 1053/2013 del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].

[56] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 1117
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri attuano strategie nazionali intese a garantire una capacità sufficiente per ***l'attuazione di un sistema efficace di gestione dell'asilo e della*** migrazione ***conformemente ai principi stabiliti nella presente parte***. ***Tali strategie comprendono una pianificazione di emergenza a livello nazionale, che tenga conto della pianificazione di emergenza a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896[56] (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza], e delle relazioni della Commissione pubblicate nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione. Tali strategie nazionali includono***	3. Gli Stati membri attuano strategie nazionali intese a garantire una capacità sufficiente per ***proteggere le loro frontiere e per rispondere in maniera vigorosa alla*** migrazione ***irregolare***.

informazioni sulle modalità con cui lo Stato membro si conforma ai principi enunciati nella presente parte e agli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale. Tengono conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, segnatamente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e sono coerenti e complementari con le strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere stabilite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896. Tali strategie tengono conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].

[56] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 1118
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri attuano strategie	3. Gli Stati membri attuano strategie

nazionali intese a garantire una capacità sufficiente per l'attuazione di un sistema efficace di gestione dell'asilo e della migrazione conformemente ai principi stabiliti nella presente parte. Tali strategie comprendono una pianificazione di emergenza a livello nazionale, che tenga conto della pianificazione di emergenza a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896[56] (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza]**,** ***e*** delle relazioni della Commissione pubblicate nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione. Tali strategie nazionali includono informazioni sulle modalità con cui lo Stato membro si conforma ai principi enunciati nella presente parte e agli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale. Tengono conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, segnatamente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e sono coerenti e complementari con le strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere stabilite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896. Tali strategie tengono conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].

nazionali ***per stabilire un approccio strategico,*** intese a garantire una capacità sufficiente per l'attuazione di un sistema efficace di gestione dell'asilo e della migrazione conformemente ai principi stabiliti nella presente parte***, tenendo conto della situazione specifica degli Stati membri, in modo particolare della loro posizione geografica***. Tali strategie comprendono una pianificazione di emergenza a livello nazionale, che tenga conto della pianificazione di emergenza a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896[56] (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza]**.** ***Gli Stati membri elaborano tali strategie tenendo conto*** delle relazioni Commissione pubblicate nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione. Tali strategie nazionali includono informazioni sulle modalità con cui lo Stato membro si conforma ai principi enunciati nella presente parte e agli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale. Tengono conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, segnatamente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e sono coerenti e complementari con le strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere stabilite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896. Tali strategie tengono conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli

accertamenti].

[56] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

[56] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Or. es

Emendamento 1119
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri attuano strategie nazionali intese a garantire una capacità sufficiente per l'attuazione di un sistema efficace di ***gestione dell'***asilo ***e della migrazione*** conformemente ai principi stabiliti nella presente parte. Tali strategie comprendono una pianificazione di emergenza a livello nazionale, che tenga conto della pianificazione di emergenza a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896[56] (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza], e delle relazioni della Commissione pubblicate nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione. Tali strategie nazionali includono informazioni sulle modalità con cui lo Stato membro si conforma ai principi enunciati nella presente parte e agli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale. Tengono conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, segnatamente	3. Gli Stati membri attuano strategie nazionali intese a garantire una capacità sufficiente per l'attuazione di un sistema efficace di asilo conformemente ai principi stabiliti nella presente parte. Tali strategie comprendono una pianificazione di emergenza a livello nazionale, che tenga conto della pianificazione di emergenza a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896[56] (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza], e delle relazioni della Commissione pubblicate nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione. Tali strategie nazionali includono informazioni sulle modalità con cui lo Stato membro si conforma ai principi enunciati nella presente parte e agli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale. Tengono conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, segnatamente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX

a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo]***, e sono coerenti e complementari con*** le strategie nazionali ***per la gestione integrata delle frontiere stabilite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896***. Tali strategie tengono conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].	[Fondo Asilo e migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo]***. Nello stabilire*** le ***loro*** strategie nazionali ***gli Stati membri consultano le autorità locali e regionali***. Tali strategie tengono conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].
[56] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).	[56] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 1120
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***attuano*** strategie nazionali intese a garantire una capacità sufficiente per l'attuazione di un sistema efficace di ***gestione*** dell'asilo e della migrazione conformemente ai principi stabiliti nella presente parte. Tali strategie comprendono una pianificazione di emergenza a livello nazionale, che tenga	3. Gli Stati membri ***sono liberi di stabilire*** strategie nazionali intese a garantire una capacità sufficiente per l'attuazione di un sistema efficace di ***mitigazione*** dell'asilo e della migrazione conformemente ai principi stabiliti nella presente parte. Tali strategie comprendono una pianificazione di emergenza a livello

conto della pianificazione di emergenza a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896[56] (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza], e delle relazioni della Commissione pubblicate nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione. Tali strategie nazionali ***includono*** informazioni sulle modalità con cui lo Stato membro si conforma ai principi enunciati nella presente parte e agli obblighi giuridici che ***ne*** derivano a livello nazionale. ***Tengono*** conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, segnatamente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e sono coerenti e complementari con le strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere stabilite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896. Tali strategie ***tengono*** conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].

[56] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del

nazionale, che tenga conto della pianificazione di emergenza a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896[56] (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza], e delle relazioni della Commissione pubblicate nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione. Tali strategie nazionali ***sono incoraggiate a includere*** informazioni sulle modalità con cui lo Stato membro si conforma ai principi enunciati nella presente parte e agli obblighi giuridici che derivano ***dalla normativa*** a livello nazionale. ***Sono incoraggiate a tenere*** conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, segnatamente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e sono coerenti e complementari con le strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere stabilite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896. Tali strategie ***possono tenere*** conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].

[56] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del

14.11.2019, pag. 1).

14.11.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 1121
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri attuano strategie nazionali intese a garantire una capacità sufficiente per l'attuazione di un sistema efficace di gestione dell'asilo e della migrazione conformemente ai principi stabiliti nella presente parte. Tali strategie comprendono una pianificazione di emergenza a livello nazionale, che tenga conto della pianificazione di emergenza a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896[56] (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza], e delle relazioni della Commissione pubblicate nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione. Tali strategie nazionali includono informazioni sulle modalità con cui lo Stato membro si conforma ai principi enunciati nella presente parte e agli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale. Tengono conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, segnatamente a norma del regolamento (UE) ***XXX/XXX*** [Fondo Asilo ***e*** migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e sono coerenti e complementari con le strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere stabilite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del	3. Gli Stati membri attuano strategie nazionali intese a garantire una capacità sufficiente per l'attuazione di un sistema efficace di gestione dell'asilo e della migrazione conformemente ai principi stabiliti nella presente parte. Tali strategie comprendono una pianificazione di emergenza a livello nazionale, che tenga conto della pianificazione di emergenza a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896[56] (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza], e delle relazioni della Commissione pubblicate nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione. Tali strategie nazionali includono informazioni sulle modalità con cui lo Stato membro si conforma ai principi enunciati nella presente parte e agli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale. Tengono conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, segnatamente a norma del regolamento (UE) ***2021/1147*** [Fondo Asilo***,*** migrazione ***e integrazione***] e del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e sono coerenti e complementari con le strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere stabilite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del

regolamento (UE) 2019/1896. Tali strategie tengono conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].	regolamento (UE) 2019/1896. Tali strategie tengono conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].
[56] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).	[56] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 1122
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta ogni anno una relazione sulla gestione della migrazione per illustrare l'evoluzione prevista della situazione migratoria e lo stato di preparazione dell'Unione e degli Stati membri. Nel caso di flussi migratori generati dalle operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione consulta gli Stati membri interessati e la relazione stabilisce il numero totale di sbarchi previsti a breve termine e la risposta di solidarietà necessaria per sopperire alle esigenze degli Stati membri di sbarco attraverso la ricollocazione e attraverso misure nel settore dello sviluppo delle	***soppresso***

capacità, del sostegno operativo e della dimensione esterna. La relazione indica inoltre se determinati Stati membri incontrano problemi di capacità dovuti alla presenza di cittadini di paesi terzi vulnerabili e include i risultati delle relazioni sul monitoraggio di cui al paragrafo 3, comprese le informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e, se del caso, propone miglioramenti.

Or. en

Emendamento 1123
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta ***ogni anno una relazione*** sulla ***gestione della migrazione*** per illustrare l'evoluzione prevista della situazione migratoria e lo stato di preparazione dell'Unione e degli Stati membri. ***Nel caso di flussi migratori generati dalle operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione consulta gli Stati membri interessati e la relazione stabilisce il numero totale di sbarchi previsti a breve termine e la risposta di solidarietà necessaria per sopperire alle esigenze degli Stati membri di sbarco attraverso la ricollocazione e attraverso misure nel settore dello sviluppo delle capacità, del sostegno operativo e della dimensione esterna. La relazione indica inoltre se determinati Stati membri incontrano problemi di capacità dovuti alla presenza di cittadini di paesi terzi vulnerabili e include i risultati delle relazioni sul monitoraggio di cui al paragrafo 3, comprese le informazioni raccolte nel quadro del programma di***	4. La Commissione adotta ***relazioni annuali*** sulla ***situazione*** per illustrare l'evoluzione prevista della situazione migratoria e lo stato di preparazione dell'Unione e degli Stati membri.

preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e, se del caso, propone miglioramenti.

Or. en

Emendamento 1124
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta ogni anno una relazione sulla gestione della migrazione per illustrare l'evoluzione prevista della situazione migratoria e lo stato di preparazione dell'Unione e degli Stati membri. ***Nel caso di flussi migratori generati dalle operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione consulta gli Stati membri interessati e la relazione stabilisce il numero totale di sbarchi previsti a breve termine e la risposta di solidarietà necessaria per sopperire alle esigenze degli Stati membri di sbarco attraverso la ricollocazione e attraverso misure nel settore dello sviluppo delle capacità, del sostegno operativo e della dimensione esterna. La relazione indica inoltre se determinati Stati membri incontrano problemi di capacità dovuti alla presenza di cittadini di paesi terzi vulnerabili e include i risultati delle relazioni sul monitoraggio di cui al paragrafo 3, comprese le informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e, se del caso, propone miglioramenti.***	4. La Commissione adotta ogni anno una relazione sulla gestione della migrazione per illustrare l'evoluzione prevista della situazione migratoria e lo stato di preparazione dell'Unione e degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1125
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta ogni anno una relazione sulla ***gestione*** della migrazione per illustrare l'evoluzione prevista della situazione migratoria e ***lo stato di preparazione dell'***Unione e ***degli*** Stati membri. ***Nel caso di flussi migratori generati dalle operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione consulta gli Stati membri interessati e la relazione stabilisce il numero totale di sbarchi previsti a breve termine e la risposta di solidarietà necessaria per sopperire alle esigenze degli Stati membri di sbarco attraverso la ricollocazione e attraverso misure nel settore dello sviluppo delle capacità, del sostegno operativo e della dimensione esterna. La relazione indica inoltre se determinati Stati membri incontrano problemi di capacità dovuti alla presenza di cittadini di paesi terzi vulnerabili e include i risultati delle relazioni sul monitoraggio di cui al paragrafo 3, comprese le informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e, se del caso, propone miglioramenti.***	4. La Commissione adotta ogni anno una relazione sulla ***mitigazione*** della migrazione per illustrare l'evoluzione prevista della situazione migratoria e ***le azioni pianificate dall'***Unione e ***dagli*** Stati membri ***per rispondere alla sfida dell'aumento della pressione migratoria***.

Or. en

Emendamento 1126
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. La Commissione adotta ogni anno una relazione sulla gestione della migrazione per illustrare l'evoluzione prevista della situazione migratoria e lo stato di preparazione dell'Unione e degli Stati membri. Nel caso di flussi migratori generati dalle operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione consulta gli Stati membri interessati e la relazione stabilisce il numero totale di sbarchi previsti a breve termine e la risposta di solidarietà necessaria per sopperire alle esigenze degli Stati membri di sbarco attraverso la ricollocazione e attraverso misure nel settore dello sviluppo delle capacità, del sostegno operativo e della dimensione esterna. La relazione indica inoltre se determinati Stati membri incontrano problemi di capacità dovuti alla presenza di cittadini di paesi terzi vulnerabili e include i risultati delle relazioni sul monitoraggio di cui al paragrafo 3, comprese le informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e, se del caso, propone miglioramenti.

4. La Commissione adotta ogni anno una relazione sulla gestione della migrazione per illustrare l'evoluzione prevista della situazione migratoria e lo stato di preparazione dell'Unione e degli Stati membri.

Nel caso di flussi migratori generati dalle operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione consulta gli Stati membri interessati e la relazione stabilisce il numero totale di sbarchi previsti a breve termine e la risposta di solidarietà necessaria per sopperire alle esigenze degli Stati membri di sbarco attraverso la ricollocazione e attraverso misure nel settore dello sviluppo delle capacità, del sostegno operativo e della dimensione esterna. La relazione indica inoltre se determinati Stati membri incontrano problemi di capacità dovuti alla presenza di cittadini di paesi terzi vulnerabili e include i risultati delle relazioni sul monitoraggio di cui al paragrafo 3, comprese le informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e, se del caso, propone miglioramenti.

La Commissione determina altresì il numero totale di contributi di solidarietà previsti per il prossimo anno necessari per contribuire alle esigenze degli Stati membri che si trovano o possano trovarsi in una situazione di pressione migratoria, sulla base delle evoluzioni previste della situazione migratoria. La relazione indica il tipo e la quota dei contributi di solidarietà necessari.

Or. en

Emendamento 1127
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta ogni anno una relazione sulla ***gestione della migrazione*** per illustrare l'evoluzione prevista della situazione ***migratoria*** e lo stato di preparazione dell'Unione e degli Stati membri. Nel caso di flussi migratori generati dalle operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione consulta gli Stati membri interessati e la relazione stabilisce il numero totale di sbarchi previsti a breve termine e la risposta di solidarietà necessaria per sopperire alle esigenze degli Stati membri di sbarco attraverso la ricollocazione ***e attraverso misure nel settore dello sviluppo delle capacità, del sostegno operativo e della dimensione esterna***. La relazione indica inoltre se determinati Stati membri incontrano problemi di capacità dovuti alla presenza di cittadini di paesi terzi vulnerabili e include i risultati delle relazioni sul monitoraggio di cui al paragrafo 3, comprese le informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e, se	4. La Commissione adotta ogni anno una relazione sulla ***situazione in materia di asilo*** per illustrare l'evoluzione prevista della situazione ***in materia di asilo*** e lo stato di preparazione dell'Unione e degli Stati membri***, comprese eventuali indicazioni che il sistema di asilo o di accoglienza di uno o più Stati membri può essere a rischio di pressione o può diventare a rischio di tale pressione nei 12 mesi successivi***. Nel caso di flussi migratori generati dalle operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione consulta gli Stati membri interessati ***e qualsiasi organizzazione che partecipa a tali operazioni*** e la relazione stabilisce il numero totale di sbarchi previsti a breve termine e la risposta di solidarietà necessaria per sopperire alle esigenze degli Stati membri di sbarco attraverso la ricollocazione. La relazione indica inoltre se determinati Stati membri incontrano problemi di capacità dovuti alla presenza di ***minori non accompagnati e altri*** cittadini di paesi terzi ***che si trovano in una situazione di vulnerabilità*** e include i

del caso, propone miglioramenti.

risultati delle relazioni sul monitoraggio di cui al paragrafo 3, comprese le informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e, se del caso, propone miglioramenti. ***Nel caso in cui una valutazione della pressione sia successivamente realizzata in uno o più Stati membri in linea con l'articolo 50, la relazione sulla situazione in materia di asilo è di conseguenza aggiornata.***

Or. en

Emendamento 1128
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta ogni anno una relazione sulla ***gestione della*** migrazione per illustrare l'evoluzione prevista della situazione migratoria e lo stato di preparazione dell'Unione e degli Stati membri***.*** ***Nel caso di*** flussi migratori ***generati dalle operazioni di ricerca e soccorso***, la Commissione ***consulta gli*** Stati membri ***interessati e la relazione stabilisce il numero totale di sbarchi previsti a breve termine e la risposta di solidarietà necessaria per sopperire alle esigenze degli Stati membri di sbarco attraverso la ricollocazione e attraverso misure nel settore dello sviluppo delle capacità, del sostegno operativo e della dimensione esterna***. La relazione indica inoltre se determinati Stati membri incontrano problemi di capacità dovuti alla presenza di cittadini di paesi terzi vulnerabili e include i risultati delle relazioni sul monitoraggio di cui al paragrafo 3, comprese le informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel	4. La Commissione adotta ogni anno una relazione sulla migrazione per illustrare l'evoluzione prevista della situazione migratoria e lo stato di preparazione dell'Unione e degli Stati membri ***per quanto riguarda i fattori esterni e interni che influenzano i*** flussi migratori***.*** ***Nel redigere la relazione***, la Commissione ***si basa sui contributi degli*** Stati membri. La relazione indica inoltre se determinati Stati membri incontrano problemi di capacità dovuti alla presenza di cittadini di paesi terzi vulnerabili e include i risultati delle relazioni sul monitoraggio di cui al paragrafo 3, comprese le informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e, se del caso, propone miglioramenti.

settore della migrazione e, se del caso, propone miglioramenti.

Or. en

Emendamento 1129
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta ogni anno una relazione sulla gestione della migrazione per illustrare l'evoluzione prevista della situazione migratoria e lo stato di preparazione dell'Unione e degli Stati membri. Nel caso di flussi migratori generati dalle operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione consulta gli Stati membri interessati e la relazione e ***stabilisce il*** numero totale di sbarchi previsti a breve termine e la risposta di solidarietà necessaria per sopperire alle esigenze degli Stati membri di sbarco attraverso la ricollocazione e attraverso misure nel settore dello sviluppo delle capacità, del sostegno operativo e della dimensione esterna. La relazione indica inoltre se determinati Stati membri incontrano problemi di capacità dovuti alla presenza di cittadini di paesi terzi vulnerabili e include i risultati delle relazioni sul monitoraggio di cui al paragrafo 3, comprese le informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e, se del caso, propone miglioramenti.	4. La Commissione adotta ogni anno una relazione sulla gestione della migrazione per illustrare l'evoluzione prevista della situazione migratoria e lo stato di preparazione dell'Unione e degli Stati membri. Nel caso di flussi migratori generati dalle operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione consulta gli Stati membri interessati***, le cui valutazioni sono debitamente prese in considerazione,*** e la relazione ***include una stima indicativa del*** numero totale di sbarchi previsti a breve termine e la risposta di solidarietà necessaria per sopperire alle esigenze degli Stati membri di sbarco attraverso la ricollocazione e attraverso misure nel settore dello sviluppo delle capacità, del sostegno operativo e della dimensione esterna. La relazione indica inoltre se determinati Stati membri incontrano problemi di capacità dovuti alla presenza di cittadini di paesi terzi vulnerabili e include i risultati delle relazioni sul monitoraggio di cui al paragrafo 3, comprese le informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e, se del caso, propone miglioramenti.

Or. es

Emendamento 1130

Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri stabiliscono le strategie nazionali entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento]. La prima strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione è adottata entro [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e la prima relazione sulla gestione della migrazione è pubblicata entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1131
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri stabiliscono le strategie nazionali entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento]. La prima ***strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione è adottata entro [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e la prima*** relazione sulla gestione della migrazione è pubblicata entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento].	5. Gli Stati membri stabiliscono le strategie nazionali entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento]. La prima relazione sulla gestione della migrazione è pubblicata entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 1132
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri ***stabiliscono le strategie nazionali*** entro ***[***un anno ***dall'entrata in vigore del presente regolamento]***. ***La prima strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione è adottata entro [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e la prima relazione sulla gestione della migrazione è pubblicata entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento].***	5. ***Sulla base della relazione, la Commissione europea deve avviare procedure di infrazione per garantire la conformità.*** Gli Stati membri ***presentano un calendario in base al quale garantiranno il rispetto dell'acquis dell'UE*** entro un anno ***dalla pubblicazione della relazione***.

Or. en

Emendamento 1133
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri stabiliscono le strategie nazionali ***entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento]***. La prima strategia europea sulla ***gestione*** dell'asilo e della migrazione è adottata entro [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e la prima relazione sulla ***gestione*** della migrazione è pubblicata entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento].	5. Gli Stati membri stabiliscono le strategie nazionali ***in modo tempestivo tenendo conto delle priorità politiche nazionali***. La prima strategia europea sulla ***mitigazione*** dell'asilo e della migrazione è adottata entro [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e la prima relazione sulla ***mitigazione*** della migrazione è pubblicata entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 1134
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri stabiliscono le strategie nazionali entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento]. La prima strategia europea ***sulla gestione dell'***asilo ***e della migrazione*** è adottata entro [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e la prima relazione sulla ***gestione della migrazione*** è pubblicata entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento].	5. Gli Stati membri stabiliscono le strategie nazionali entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento]. La prima strategia europea ***in materia di*** asilo è adottata entro [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e la prima relazione sulla ***situazione in materia di asilo*** è pubblicata entro [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 1135
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione monitora e fornisce informazioni sulla situazione migratoria mediante relazioni periodiche basate su dati e informazioni di buona qualità forniti dagli Stati membri, dal servizio per l'azione esterna, dall'Agenzia per l'asilo, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da Europol e dall'Agenzia per i diritti fondamentali, in particolare sulle informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e della relativa rete.	6. La Commissione monitora e fornisce informazioni sulla situazione migratoria mediante relazioni periodiche basate su dati e informazioni di buona qualità forniti dagli Stati membri, dal servizio per l'azione esterna, dall'Agenzia per l'asilo, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da Europol e dall'Agenzia per i diritti fondamentali, in particolare sulle informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e della relativa rete***, e relazioni fornite dalle organizzazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d bis)***.

Or. en

Emendamento 1136
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione monitora e fornisce informazioni sulla situazione ***migratoria*** mediante relazioni periodiche basate su dati e informazioni di buona qualità forniti dagli Stati membri, dal servizio per l'azione esterna, dall'Agenzia per l'asilo, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da Europol e dall'Agenzia per i diritti fondamentali, in particolare sulle informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e della relativa rete.	6. La Commissione monitora e fornisce informazioni sulla situazione ***in materia di asilo*** mediante relazioni periodiche basate su dati e informazioni di buona qualità forniti dagli Stati membri, dal servizio per l'azione esterna, dall'Agenzia per l'asilo, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da Europol e dall'Agenzia per i diritti fondamentali, ***dalle organizzazioni internazionali, dalle ONG e dagli organismi indipendenti,*** in particolare sulle informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e della relativa rete.

Or. en

Emendamento 1137
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione monitora e fornisce informazioni sulla situazione ***migratoria*** mediante relazioni periodiche basate su dati e informazioni di buona qualità forniti dagli Stati membri, dal servizio per l'azione esterna, dall'Agenzia per l'asilo, ***dall'Agenzia europea della***	6. La Commissione monitora e fornisce informazioni sulla situazione ***in materia di asilo*** mediante relazioni periodiche basate su dati e informazioni di buona qualità forniti dagli Stati membri, dal servizio per l'azione esterna, dall'Agenzia per l'asilo, dall'Agenzia per i

guardia di frontiera e costiera, da Europol e dall'Agenzia per i diritti fondamentali, ***in particolare sulle informazioni raccolte nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione e della relativa rete***.	diritti fondamentali, ***dalle organizzazioni internazionali quali l'UNHCR e il Consiglio d'Europa, dalle organizzazioni della società civile e dal meccanismo internazionale e nazionale indipendente in materia di diritti umani***.

Or. en

Emendamento 1138
Cyrus Engerer

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Procedura in caso di pressione migratoria
	1. Lo Stato membro che si ritenga oggetto di pressione migratoria eccessiva a causa di un afflusso di arrivi in un singolo Stato membro che renda inadeguate le sue strutture nazionali di immigrazione e accoglienza ne informa immediatamente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.
	Entro una settimana dalla notifica, la Commissione avvia una valutazione della situazione migratoria in tale singolo Stato membro.
	Entro due settimane dalla notifica, la Commissione coordina e agevola le misure necessarie, in cooperazione con lo Stato membro interessato e i pertinenti organismi, uffici e agenzie dell'Unione per ridurre la pressione migratoria sul singolo Stato membro.
	La Commissione procede inoltre a consultazioni con lo Stato membro sui contributi di solidarietà a norma dell'articolo 52, paragrafo 2.
	2. La Commissione adotta inoltre un piano di risposta alla solidarietà, in

consultazione con lo Stato membro che ne ha bisogno, che delinea le misure adottate a livello dell'Unione, conformemente all'articolo 52.

Or. en

Emendamento 1139
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Cooperazione con i paesi terzi volta a facilitare il rimpatrio e la riammissione	
1. Se, sulla base dell'analisi effettuata in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[57] e di qualsiasi altra informazione disponibile, la Commissione ritiene che un paese terzo non stia cooperando a sufficienza in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, fatto salvo l'articolo 25 bis, paragrafo 5, di tale regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che individui, se del caso, le eventuali misure da adottare per migliorare la cooperazione di tale paese terzo in materia di riammissione, tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con tale paese terzo.	
2. Ove lo ritenga opportuno, la Commissione individua inoltre nella sua relazione misure volte a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	
3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione e il	

Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, esaminano le azioni appropriate tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con il paese terzo.

4. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo.

[57] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 1140
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Cooperazione con i paesi terzi volta a facilitare il rimpatrio e la riammissione	
1. Se, sulla base dell'analisi effettuata in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[57] e di qualsiasi altra informazione disponibile, la Commissione ritiene che un paese terzo non stia cooperando a sufficienza in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, fatto salvo l'articolo 25 bis, paragrafo 5, di tale regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che individui, se del caso, le eventuali misure da adottare per migliorare la cooperazione di tale paese	

terzo in materia di riammissione, tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con tale paese terzo.

2. Ove lo ritenga opportuno, la Commissione individua inoltre nella sua relazione misure volte a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, esaminano le azioni appropriate tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con il paese terzo.

4. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo.

[57] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 1141
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Cooperazione con i paesi terzi volta a facilitare il rimpatrio e la riammissione	
1. Se, sulla base dell'analisi effettuata in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[57] e di qualsiasi altra informazione	

disponibile, la Commissione ritiene che un paese terzo non stia cooperando a sufficienza in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, fatto salvo l'articolo 25 bis, paragrafo 5, di tale regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che individui, se del caso, le eventuali misure da adottare per migliorare la cooperazione di tale paese terzo in materia di riammissione, tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con tale paese terzo.

2. Ove lo ritenga opportuno, la Commissione individua inoltre nella sua relazione misure volte a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, esaminano le azioni appropriate tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con il paese terzo.

4. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo.

[57] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 1142
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Cooperazione con i paesi terzi ***volta a facilitare il rimpatrio e la riammissione***	Cooperazione con i paesi terzi ***in materia di mitigazione della migrazione, creazione di centri di accoglienza e agevolazione dei rimpatri***

Or. en

Emendamento 1143
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Cooperazione con i paesi terzi ***volta a facilitare il rimpatrio e la riammissione***	Cooperazione con i paesi terzi ***in materia di asilo, migrazione e gestione delle frontiere***

Or. en

Emendamento 1144
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Cooperazione con i paesi terzi ***volta a facilitare il rimpatrio e la riammissione***	Cooperazione con i paesi terzi ***in materia di gestione delle frontiere e della migrazione***

Or. en

Emendamento 1145
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Cooperazione con i paesi terzi ***volta a facilitare il rimpatrio e la riammissione***	Cooperazione con i paesi terzi ***in materia di gestione della migrazione***

Or. en

Emendamento 1146
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Conformemente all'articolo 3, lettera a), la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con gli organismi, gli uffici e le agenzie dell'Unione, istituisce partenariati mirati e reciprocamente vantaggiosi con i paesi terzi interessati al fine di migliorare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel settore dell'asilo e della migrazione.
	Tali partenariati forniscono un quadro per un migliore coordinamento delle politiche con i paesi terzi e creano una situazione di reciproco vantaggio per entrambi i partner, nonché si basano sui diritti umani, sullo Stato di diritto e sul rispetto dei valori comuni dell'Unione.
	Si basano principalmente su un approccio "più progressi, più aiuti", secondo il quale una maggiore cooperazione da parte di un paese terzo debba comportare un maggiore sostegno da parte dell'Unione in vari settori politici.
	Ciò può comprendere la cooperazione sullo sviluppo delle capacità per l'accoglienza dei rifugiati, le politiche in materia di visti, l'assistenza allo sviluppo, gli accordi di rimpatrio e di riammissione, la gestione delle frontiere, la lotta alla tratta di esseri umani e alle reti di

	trafficanti e la tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti dei minori.

Or. en

Emendamento 1147
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se, sulla base dell'analisi effettuata in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[57] e di qualsiasi altra informazione disponibile, la Commissione ritiene che un paese terzo non stia cooperando a sufficienza in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, fatto salvo l'articolo 25 bis, paragrafo 5, di tale regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che individui, se del caso, le eventuali misure da adottare per migliorare la cooperazione di tale paese terzo in materia di riammissione, tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con tale paese terzo.	***soppresso***

[57] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 1148
Charlie Weimers

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Se, sulla base dell'analisi effettuata in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[57] e di qualsiasi altra informazione disponibile,*** la Commissione ***ritiene che un paese terzo non stia cooperando a sufficienza in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, fatto salvo l'articolo 25 bis, paragrafo 5, di tale regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che individui, se del caso, le eventuali misure da adottare per migliorare la*** cooperazione ***di tale paese terzo in materia di riammissione, tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con tale paese terzo***.	1. La Commissione ***e gli Stati membri promuovono partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta*** cooperazione ***con i paesi terzi interessati in materia di gestione della migrazione e creazione di centri di accoglienza***.

[57] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 1149
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se, sulla base dell'analisi effettuata in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[57] e di qualsiasi altra informazione disponibile, la Commissione ritiene che un paese terzo	1. Se, sulla base dell'analisi effettuata in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[57] e di qualsiasi altra informazione disponibile, la Commissione ritiene che un paese terzo

non stia cooperando a sufficienza in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, fatto salvo l'articolo 25 bis, paragrafo 5, di tale regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che individui, se del caso, le eventuali misure da adottare per migliorare la cooperazione di tale paese terzo in materia di riammissione, tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con tale paese terzo.

non stia cooperando a sufficienza in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, fatto salvo l'articolo 25 bis, paragrafo 5, di tale regolamento, la Commissione ***intraprende un dialogo ad alto livello con tale paese terzo e con gli Stati membri per trovare soluzioni comuni ed eque per un migliore funzionamento del partenariato.***

Se il dialogo ad alto livello non genera sufficienti miglioramenti, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che individui, se del caso, le eventuali misure da adottare per migliorare la cooperazione di tale paese terzo in materia di riammissione, tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con tale paese terzo.

[57] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

[57] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 1150
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Se, sulla base dell'analisi effettuata in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[57] e di qualsiasi altra informazione disponibile***, la Commissione ***ritiene che un paese terzo non stia cooperando a sufficienza in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi il***	1. ***La Commissione e gli Stati membri promuovono partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati in materia di gestione della migrazione. Inoltre***, la Commissione ***e gli Stati membri garantiscono l'integrazione della gestione della migrazione in tutte le pertinenti politiche dell'Unione, ivi comprese la***

cui soggiorno è irregolare, fatto salvo l'articolo 25 bis, paragrafo 5, di tale regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che individui, se del caso, le eventuali misure da adottare per migliorare la cooperazione ***di tale paese terzo*** in materia di riammissione***, tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con tale paese terzo***.

piena applicazione della politica in materia di visti, nonché la condizionalità degli aiuti allo sviluppo per promuovere la cooperazione in materia di riammissione.

[57] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 1151
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se, sulla base dell'analisi effettuata in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[57] e di qualsiasi altra informazione disponibile, la Commissione ritiene che un paese terzo non stia cooperando a sufficienza in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, fatto salvo l'articolo 25 bis, paragrafo 5, di tale regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che individui, se del caso, le eventuali misure da adottare per migliorare la cooperazione di tale paese terzo in materia di riammissione, tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con tale paese terzo.	1. Se, sulla base dell'analisi effettuata in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[57] e di qualsiasi altra informazione disponibile, la Commissione ritiene che un paese terzo non stia cooperando a sufficienza in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, fatto salvo l'articolo 25 bis, paragrafo 5, di tale regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che individui, se del caso, le eventuali misure da adottare per migliorare la cooperazione di tale paese terzo in materia di riammissione, tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con tale paese terzo ***e fatte salve tali relazioni nonché in consultazione con tutti i servizi competenti della Commissione e con il Servizio***

europeo per l'azione esterna.

[57] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

[57] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 1152
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Se, sulla base dell'analisi effettuata in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[57] e di qualsiasi altra informazione disponibile,*** la Commissione ***ritiene che un paese terzo non stia cooperando a sufficienza in materia di riammissione di cittadini di*** paesi terzi ***il cui soggiorno è irregolare, fatto salvo l'articolo 25 bis, paragrafo 5, di tale regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che individui, se del caso, le eventuali misure da adottare per migliorare la cooperazione di tale paese terzo in materia di*** riammissione***, tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con tale paese terzo***.	1. ***La Commissione e gli Stati membri promuovono partenariati reciprocamente vantaggiosi e una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati in materia di gestione delle frontiere e della migrazione.*** La Commissione ***e gli Stati membri promuovono altresì l'integrazione della gestione delle frontiere e della migrazione in tutte le pertinenti politiche dell'Unione e la valutazione della piena applicazione della politica in materia di visti e di altre misure intese a promuovere la cooperazione con i*** paesi terzi ***per facilitare il rimpatrio e la*** riammissione ***dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***.
[57] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).	

Or. en

Emendamento 1153
Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Moritz Körner, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se, sulla base dell'analisi effettuata in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[57] e di qualsiasi altra informazione disponibile, la Commissione ritiene che un paese terzo non stia cooperando a sufficienza in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, fatto salvo l'articolo 25 bis, paragrafo 5, di tale regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che individui, se del caso, le eventuali misure da adottare per migliorare la cooperazione di tale paese terzo in materia di riammissione, tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con tale paese terzo.	1. Se, sulla base dell'analisi effettuata in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[57] e di qualsiasi altra informazione disponibile, la Commissione ritiene che un paese terzo non stia cooperando a sufficienza in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, fatto salvo l'articolo 25 bis, paragrafo 5, di tale regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che individui, se del caso, le eventuali misure da adottare per migliorare la cooperazione di tale paese terzo in materia di riammissione, tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con tale paese terzo. ***Tali misure non sono mai in contraddizione con i valori o i principi dell'UE.***
[57] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).	[57] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 1154
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione e gli Stati membri promuovono partenariati e una cooperazione con i paesi terzi interessati in materia di gestione della migrazione. La Commissione e gli Stati membri valutano l'integrazione della gestione della migrazione in tutte le pertinenti politiche dell'Unione e, in particolare, devono applicare appieno il principio secondo cui gli aiuti allo sviluppo siano subordinati a impegni risoluti nel settore della gestione della migrazione.

Or. en

Emendamento 1155
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le misure adottate devono sempre rispettare i diritti umani, in particolare i diritti dei minori.

Or. en

Emendamento 1156
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. La Commissione e gli Stati membri utilizzano appieno la politica in materia di visti e altre misure correlate intese a incentivare la cooperazione con i paesi terzi per facilitare il rapido rimpatrio dei

	cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Or. en

Emendamento 1157
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove lo ritenga opportuno, la Commissione individua inoltre nella sua relazione misure volte a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1158
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ove lo ritenga opportuno,*** la Commissione ***individua inoltre nella sua relazione misure volte a promuovere la cooperazione tra*** gli Stati membri per facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	2. La Commissione***, il Consiglio e*** gli Stati membri***, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano azioni che promuovono obiettivi comuni e la cooperazione con i paesi terzi per affrontare le cause e i fattori alla base della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, e per istituire un sistema che dia accesso alle procedure di protezione internazionale dai centri di trattamento dei paesi terzi nonché*** per facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Or. en

Emendamento 1159
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ove lo ritenga opportuno,*** la Commissione ***individua inoltre nella sua relazione misure volte a promuovere la cooperazione tra*** gli Stati membri ***per facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***.	2. La Commissione ***e*** gli Stati membri ***garantiscono l'integrazione delle politiche in materia di mitigazione della migrazione in tutte le pertinenti politiche dell'Unione, ivi comprese l'applicazione della politica in materia di visti, nonché la condizionalità degli aiuti allo sviluppo per promuovere la riammissione, la creazione di centri di accoglienza per il trattamento e l'agevolazione delle richieste di protezione internazionale concesse e la cooperazione in materia di rimpatri***.

Or. en

Emendamento 1160
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove lo ritenga opportuno, la Commissione individua inoltre nella sua relazione misure volte a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	2. Ove lo ritenga opportuno, la Commissione individua inoltre nella sua relazione misure volte a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***, anche sospendendo gli aiuti allo sviluppo e altre forme di assistenza finanziaria e non finanziaria di un paese terzo dal momento che manca una lunga cooperazione***.

Or. en

Emendamento 1161
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione, il Consiglio e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano azioni volte a favorire la cooperazione con i paesi terzi per affrontare le cause e i fattori alla base dell'immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, applicando pienamente il principio della condizionalità degli aiuti delineato al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1162
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, esaminano le azioni appropriate tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con il paese terzo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1163
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, esaminano le azioni appropriate tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con il paese terzo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1164
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, esaminano le azioni appropriate tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con il paese terzo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1165
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, esaminano le azioni appropriate tenendo conto delle relazioni complessive	3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, esaminano le azioni appropriate tenendo conto delle relazioni complessive

dell'Unione con il paese terzo.	dell'Unione con il paese terzo***, tra cui il rispetto degli obiettivi delle politiche esterne, quali enunciati all'articolo 21 TUE, e la valutazione dell'impatto che tali azioni potenziali possano avere nei settori della migrazione, della pace e della sicurezza, dello sviluppo e dell'eliminazione della povertà***.

Or. en

Emendamento 1166
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, esaminano le azioni appropriate tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con il paese terzo.	3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, esaminano le azioni appropriate tenendo conto delle relazioni complessive dell'Unione con il paese terzo***, anche sospendendo gli aiuti allo sviluppo o altre forme di finanziamento***.

Or. en

Emendamento 1167
Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Moritz Körner, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione ***informa periodicamente il*** Parlamento europeo in merito ***all'attuazione del presente articolo***.	4. ***Ogni anno*** la Commissione ***valuta l'efficienza e la conformità ai diritti fondamentali della cooperazione di cui al presente articolo e riferisce al*** Parlamento

europeo ***e al Consiglio. Le agenzie e gli organismi pertinenti dell'UE riferiscono alla Commissione*** in merito ***a tale valutazione annuale, ad esempio l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia per i diritti fondamentali, la Corte dei conti europea e l'Agenzia dell'UE per l'asilo***.

Or. en

Emendamento 1168
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione ***informa periodicamente il Parlamento europeo in merito all'***attuazione del presente articolo.	4. ***Ogni anno*** la Commissione ***valuta l'efficienza dei partenariati di cui al paragrafo 1, nonché l'***attuazione del presente articolo ***e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio***.

Or. en

Emendamento 1169
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione ***informa periodicamente*** il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo.	4. La Commissione ***consulta*** il Parlamento europeo ***durante la preparazione della relazione e lo informa*** in merito all'attuazione del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1170
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo.	4. La Commissione informa periodicamente ***i parlamenti nazionali e*** il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1171
Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Moritz Körner, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Tutte le relazioni e la cooperazione con i paesi terzi di cui al presente articolo hanno luogo nel quadro di formali accordi internazionali dell'UE; gli accordi informali sono evitati.

Or. en

Emendamento 1172
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Coordinatore dell'UE per la ricollocazione
	1. Al fine di sostenere la ricollocazione obbligatoria stabilita dal presente

regolamento, la Commissione nomina un coordinatore dell'UE per la ricollocazione, che fungerà da punto di contatto, al fine di coordinare le attività di ricollocazione dagli Stati membri beneficiari verso gli Stati membri contributori che adempiono agli obblighi di cui alla parte IV del presente regolamento.

2. Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione:

(a) coordina e sostiene la comunicazione tra gli Stati membri interessati;

(b) mantiene un quadro generale delle persone ammissibili alla ricollocazione e da seguito alle ricollocazioni in corso e ai contributi degli Stati membri interessati;

(c) organizza, a intervalli regolari, riunioni tra le autorità dello Stato membro beneficiario e degli Stati membri contributori per stabilire le esigenze, anche a livello operativo, al fine di consentire l'interazione e la cooperazione migliori tra gli Stati membri, nell'interesse delle persone ammissibili alla ricollocazione e dell'efficienza del meccanismo di ricollocazione obbligatorio;

(d) presiede le riunioni del Forum sulla solidarietà;

(e) promuove le migliori pratiche nel settore della ricollocazione;

(f) incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione le capacità e la volontà delle autorità regionali e locali di partecipare agli sforzi di ricollocazione.

Or. en

Emendamento 1173
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Coordinatore dell'UE per la ricollocazione
	1. Al fine di sostenere l'attuazione del meccanismo di distribuzione a norma del presente regolamento, la Commissione nomina un coordinatore dell'UE per la ricollocazione, che coordinerà la ricollocazione dagli Stati membri beneficiari verso gli Stati membri contributori.
	2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il coordinatore dell'UE per la ricollocazione deve essere assistito da un ufficio al fine di sostenere il coordinamento tra gli Stati membri per assicurare la razionalizzazione delle procedure.
	3. Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione è sostenuto dall'Agenzia per l'asilo incaricata di calcolare la chiave di distribuzione e di istituire e gestire il software automatizzato per distribuire i richiedenti protezione internazionale in conformità dei criteri di cui al presente regolamento.

Or. en